

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge provinciale e comunale — Articolo 165, attribuzioni dei Consigli provinciali, numero 9°, relativo ai boschi: Cadolini, Panattoni, De Blasiis, Bon-Compagni, relatore, Torrigiani, Michelini, Sanguinetti, ministro per l'interno, Peruzzi, Fiorenzi, Alfieri Carlo, Depretis, Guerrieri — Sospensione di quel numero e delle proposte. = Votazione a squittinio segreto, ed approvazione dei disegni di legge: leva dell'anno 1864; abolizione degli articoli della legge sulla leva riguardanti il privilegio del chierici; aggregazione di mandamenti all'ufficio ipotecario di Cremona. = Relazione sul disegno di legge per l'abolizione delle decime ecclesiastiche. = Si riprende la discussione sulla legge comunale e provinciale — Aggiunta del deputato Nisco al numero 11, pedaggi: Basile, Melchiorre, Depretis, ministro per i lavori pubblici, Menabrea, e per l'interno, Sanguinetti — Emendamento del deputato Rubieri al 13 — Numero 16, Nomina degl'impiegati: Minervini, Biancheri, ministro per l'interno, Civita, Sanguinetti, Di San Donato, Speciale — Numero 17, Conservazione degli archivi: La Porta, Sanguinetti, Civita, Bon-Compagni, ministro per l'interno — È soppresso, secondo proposta del deputato Di San Donato — Aggiunte dei deputati Testa e Camerini — Emendamento del deputato La Porta — Opposizioni del ministro dell'interno e parole in sostegno del deputato Minervini. = Incidente sull'ordine del giorno.

La seduta è aperta a mezzogiorno.

MISCHI, segretario, legge il processo verbale delle due tornate precedenti, che viene approvato.

MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10022. Schiavo Vincenzo, da Monreale, circondario di Palermo, erede universale del suo zio Francesco, trovandosi in necessitosa condizione, chiede la commutazione d'un legato fatto dal medesimo al convento di Santa Maria di Gesù di Alcamo.

10023. Alcuni sacerdoti della diocesi di Susa ricorrono contro l'abolizione dell'esenzione dei chierici dalla leva militare.

10024. Zacco Salvatore, già direttore dei rami riuniti nella provincia di Caltanissetta, reclama contro la base presa nel liquidargli la pensione.

10025. Trinchieri Siro, esattore di Carpignano, provincia di Novara, rassegna alcune sue osservazioni sul progetto di legge relativo alla riscossione delle imposte, pregando la Camera a volerle prendere in considerazione nella prossima discussione di detta legge.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Gigliucci per ragioni di salute domanda un congedo di quindici giorni.

Il deputato Ninchi per urgenti affari domanda un congedo di otto giorni.

I deputati Giorgini e Morelli per urgenti affari domandano un congedo di due giorni.

(Sono accordati.)

CALVINO. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione numero 10022, in cui certo Schiavo Vincenzo da Monreale, erede universale del suo zio Francesco, trovandosi in necessitosa condizione, chiede la commutazione d'un legato fatto dal medesimo al convento di Santa Maria di Gesù, di Alcamo.

(È dichiarata d'urgenza).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge dell'amministrazione provinciale e comunale.

Ieri si stava discutendo intorno al paragrafo 7 dell'articolo 165. Il progetto del Ministero e della Commissione, quale fu originariamente prodotto, è come segue:

« 7° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi, per le consuetudini e gli usi agrari. »

TORNATA DEL 9 LUGLIO

Intorno a questo paragrafo il deputato Cadolini ha proposto che esso si limitasse a dire:

« Alle discipline per le consuetudini e gli usi agrari », soppresse tutte le altre parole.

Il deputato Panattoni invece propone si sopprimano anche le parole, con cui il deputato Cadolini vorrebbe che fosse concepito l'articolo.

Finalmente il deputato Torrigiani ha proposto il seguente emendamento:

« Alle discipline pel prosciugamento e bonificazione dei terreni, per la coltivazione del riso, per la condotta e distribuzione delle acque, per la conservazione ed il taglio dei boschi, per le consuetudini e gli usi agrari, non che per l'esercizio della caccia, e per la pesca nei laghi e nei fiumi. »

Questo emendamento fu sotto-emendato dalla Commissione con quest'aggiunta:

« Con regolamento approvato con decreto reale previa deliberazione del Consiglio di Stato. »

Ora dunque cominciamo dall'emendamento Cadolini, il quale vorrebbe che questo paragrafo 7 si limitasse a dire:

« Alle discipline per le consuetudini e gli usi agrari. »
Il deputato Cadolini ha la parola.

CADOLINI. Io non entrerò nella grave questione dei danni procedenti dalla devastazione delle foreste. Se ciò volessi fare, potrei opporre ad alcuno degli argomenti esposti ieri dall'onorevole Valerio molte autorità, come potrei citare moltissimi fatti che io stesso, come ingegnere, ho verificati sui luoghi, sia in Sardegna, sia in Sicilia, sia in Calabria, sia in Lombardia. Ma mi limiterò soltanto a citare un'autorità che così frequentemente si fa valere in questo recinto dal lato opposto a quello in cui io siedo; mi limiterò a citare poche parole pronunziate dal conte di Cavour, allorchè egli sosteneva che si dovesse ricostituire il Ministero d'agricoltura e commercio.

Egli, parlando della questione forestale, così si esprimeva:

« Non si può negare che presso di noi questo ramo va molto male; diciamolo francamente, è necessario pensarvi e seriamente. »

« Se vi è paese al mondo in cui la questione delle foreste abbia un'importanza speciale, è il nostro, dove, non solo esse sono destinate a fornirci il necessario combustibile, ma a farvi l'ufficio di preservare le valli sottostanti da pericoli gravissimi. »

Egli stesso poi in quell'occasione soggiungeva: « Quando gli affari mi permettono di pensare a questioni teoriche, mi chiedo se l'umanità non va incontro al pericolo di trovarsi un giorno o l'altro senza combustibile. »

« È infatti provato che tutti gli anni se ne consuma molto di più di quanto se ne produca, e ciò potrebbe in tempi più o men lontani recare conseguenze funestissime. Dunque è necessario portare su questo grande argomento la più seria attenzione. »

Mi limito a citare queste parole per rispondere alle

autorità citate dall'onorevole Valerio. In quanto a fatti citerò questo solo, che in tutti i paesi inciviliti d'Europa si cerca oggi di ripristinare le foreste là dove furono dalla mano devastatrice degli speculatori distrutte.

Ora, entrando a parlare dell'emendamento da me proposto, debbo fare osservare come alcuni oratori si opposero ieri alle mie parole in nome della libertà, come se della libertà io potessi essere meno di loro tenero e geloso. Ma poi come conclusero questi oratori? Conclusero coll'opporvi all'emendamento da me proposto, conclusero, cioè, coll'esortare la Camera a dare alla provincia la facoltà di stabilire quelle discipline ch'eglino assolutamente vorrebbero abolite dove esistono per legge. Non so se ci può essere contraddizione più strana e singolare di questa; essi vogliono la libertà la più larga e la più assoluta, ma vogliono dare ai Consigli provinciali l'arbitrio di violare questa libertà.

L'onorevole Fiorenzi chiamò una piaga sociale gli ispettori forestali, e poi conchiuse anch'esso con dire che nell'articolo debbonsi conservare le parole che io vorrei soppresse.

FIORENZI. Chiedo di parlare per una spiegazione.

CADOLINI. Se voi volete questa sconfinata libertà, non avete a far altro che a votare la mia proposta; se volete guarentire questa libertà, dovete riservare al solo potere legislativo la facoltà di dettare le discipline relative alla conservazione dei boschi.

Io poi, per non partire da un principio astratto, ma dalla realtà delle cose, debbo ricordare che esistono varie leggi forestali, le quali sono differenti nelle singole parti del regno, e che esiste oltre a ciò un ordinamento di personale forestale stabilito in conformità alle leggi or menzionate.

Ora, volete voi con due parole messe in quest'articolo distruggere e la legislazione forestale che è vigente in molte provincie, e l'ordinamento del personale che è stabilito in conformità di quelle leggi? Ciò evidentemente è impossibile.

Or bene, a che giova dare alle provincie la facoltà di dettare discipline sulla conservazione delle foreste, quando vi sono leggi che in molte parti d'Italia limiterebbero, anzi distruggerebbero interamente questa facoltà? Quando il personale forestale è dipendente dal Governo? E che, si intenderebbe forse od oggi o domani di caricare alle provincie anche la cura e la spesa di quel personale?

In tal caso, o signori, pensateci due volte, poichè creereste un nuovo disordine anche sotto il rapporto finanziario.

Molto grave è adunque la questione e bisogna ben maturare la proposta prima di approvarla, correndosi evidente pericolo di pregiudicare lo svolgimento legislativo della questione medesima.

La mia tesi insomma è questa.

La questione delle foreste è molto grave, e non può essere trattata nè risolta per incidente.

Il ministro di agricoltura e commercio si impegnò anche recentemente di presentare un progetto di legge,

il quale mentre dovrà portare la soppressione delle antiche leggi forestali ancora vigenti, ci disse che soddisferà da una parte al comune desiderio dell'unificazione, dall'altra agli interessi dell'agricoltura, e finalmente anche a quei supremi principii di libertà che noi tutti vogliamo siano scrupolosamente osservati e rispettati.

Noi dobbiamo attendere la discussione di quella legge e allora risolveremo interamente questa grave questione, prescrivendo anche, ove si stimasse opportuno, se e quali attribuzioni devono avere le rappresentanze provinciali riguardo alle discipline relative alla conservazione dei boschi. Ma prima di quell'epoca la questione non deve essere pregiudicata.

La mia tesi consiste in ciò che coloro che vogliono la libertà vera in materia forestale debbono unirsi a me nel richiedere che nessun arbitrio si dia a questo riguardo alle provincie, debbono concordare con me nel chiedere la soppressione parziale di quest'articolo. Se ciò non fanno, se l'onorevole Rubieri, se l'onorevole Fiorenzi non si uniscono a me nel chiedere alla Camera questa soppressione, essi, mi permettano la frase, si trovano nella più solenne, nella più inesplicabile contraddizione.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola pel suo emendamento soppressivo delle parole: *per le consuetudini e gli usi agrari*.

DE BLASII. Mi perdoni, io avea chiesta la parola per interloquire sull'emendamento dell'onorevole Cadolini.

PRESIDENTE. Siccome ella parla nel senso opposto all'onorevole Cadolini, è meglio che si sviluppino prima tutte le varie proposte, così potrà abbracciare nella sua risposta i vari discorsi.

L'onorevole Panattoni ha dunque la parola.

PANATTONI. Io debbo dichiarare alla Camera che quanto ho l'onore di dire non investe direttamente la questione promossa dall'onorevole Cadolini, come del pari ciò che io chiedo non è direttamente avversato dall'onorevole Cadolini.

Fin da ieri io ebbi l'onore di far presente alla Camera che gli usi e le consuetudini agrarie non possono essere materia di pedagogiche disposizioni.

Io concepisco nello Stato il diritto, e dirò anche, fino ad un certo punto, il bisogno di un Codice rurale. Ne abbiamo l'esempio presso altre nazioni, ed anche in Italia, studi appositi sono stati fatti. Ed io ricordo la chiara memoria del mio amico il professore Lisi, mancato non ha molto alla scienza ed all'insegnamento giuridico, il quale avea studiata questa materia e pubblicato un progetto di Codice rurale.

Se allo Stato appartiene il diritto di fare un Codice o una serie di leggi, può appartenere alla provincia la polizia e la disciplina locale per l'applicazione, ossia la facoltà di dettare le disposizioni di second'ordine che più si accostano al regolamento e che modificano ed appropriano la legge generale secondo le convenienze ed i bisogni locali. Ma tutto quello che attiene alla materia

dei boschi, ai corsi d'acqua, a certe grandi e qualche volta pericolose colture, come sarebbe quella del riso, e tutto quel più che figura negli emendamenti degli onorevoli Cadolini e Torrigiani, non è propriamente ciò che io volli prendere di mira.

Io trovai ieri nell'articolo della Commissione, che si darebbe alla provincia anche il diritto di statuire e di regolamentare gli usi e le consuetudini agrarie, almeno se si dovesse stare alla portata delle attuali espressioni. Quindi io chiesi ieri qualche spiegazione alla Commissione; essa non me le favori, ed io ebbi a dedurne che la Commissione non tenesse gran conto di codesta parte della sua proposta, e che anzi fosse piuttosto benevola al mio emendamento.

Dichiaro per altro che se per avventura la Commissione avesse inteso che la provincia potesse provvedere soltanto contro certi abusi, i quali potrebbero risolversi in danno pubblico e provinciale, allora questo si riferirebbe piuttosto alla polizia locale, e quindi, se venisse una modificazione in questo senso, io non mi opporrei. Ma ho chiesto che si sopprimano le parole portanti che la provincia è abilitata a regolare, con apposite disposizioni, gli usi e le consuetudini agrarie. Imperocchè questo generico modo di statuire sarebbe pericoloso e contrario a tutte le regole di economia pubblica; esso sarebbe principalmente contrario agli interessi dell'agricoltura, la quale, se non deve essere sfrenata interamente, e anche negli abusi nocivi, nemmeno però dovrebbe essere inceppata da leggi e regolamenti nelle sue consuetudini ed usi.

Quindi io mantengo il mio emendamento; almeno finchè non venga surrogata una formola più propria ed acconcia, alla quale, in tal caso, io mi riservo di aderire.

DE BLASII. Io non credo che sia nella mente di alcuno in questa Camera che, con un emendamento qualunque proposto ad un articolo, anzi ad uno dei numeri dell'articolo di una legge speciale, si possa venire a riformare una serie di leggi diverse, in modo da attribuire e concedere ai Consigli provinciali delle attribuzioni diverse, o maggiori di quelle che hanno secondo le leggi attualmente vigenti, relativamente ad importanti rami di pubblico servizio, i quali nulla hanno che fare con la pretta materia amministrativa provinciale.

Sarebbe invero cosa enorme ed inaudita il pretendere di far ciò nella materia di cui ci occupiamo, in quanto che si tratterebbe niente meno che, con un voto improvvisato ed inconsulto, di sopprimere da capo a fondo la legislazione sulle foreste, la legislazione sulle bonifiche e sulle irrigazioni, la legislazione sulla risicoltura, la legislazione sulla caccia, sulla pesca ed altre legislazioni attigue.

Non è già che io creda perfette le leggi che attualmente regolano queste materie; tutt'al contrario, io credo che la prima imperfezione delle medesime consiste in questo che non sono uniformi per tutto lo Stato; e per conseguenza si fa sentire la necessità di venirle riformando per unificarle. Inoltre in un discorso che que-

TORNATA DEL 9 LUGLIO

sta Camera rammenterà essere stato non ha guari proferto dal ministro dell'agricoltura, industria e commercio sul proposito fu accennato come in quel Ministero da apposite Commissioni si stia solertemente studiando il modo di venire riformando pressochè tutte queste diverse branche di legislazioni, e furono accennate altresì le basi sulle quali si crede di dover far sorgere queste riforme, basi che, se non erro, ottennero grandemente l'approvazione della Camera, che le riconobbe assai consentanee al progresso scientifico, politico ed economico nel quale ci troviamo incamminati.

Non è neppure che io dubiti che nella riforma di queste leggi non convenga molte ed importanti attribuzioni accordare ai Consigli provinciali al di là di quelle che ora hanno; veramente io non sono del tutto dell'avviso di alcuni che tutte ed indistintamente le attribuzioni ora governative vorrebbero vedere trasfuse nei Consigli provinciali, perchè, al modo stesso che l'onorevole Cadolini, con un esempio accertamente scelto, dimostrò per il servizio forestale, potrebbe similmente avvenire per le altre branche de'servizi in disamina che gl'interessi di una provincia fossero non appieno concordi con quelli di un'altra contigua. L'onorevole Cadolini infatti contemplò il caso di una provincia la quale si componesse di contrade aspre e montuose e venisse a soprastare ad altre provincie che si estendessero in sottoposte pianure, e ragionevolmente osservò che in materia forestale la provincia montuosa avrebbe poco interesse alla conservazione dei boschi, sia perchè il combustibile nelle regioni montane ed incolte non viene mai a mancare del tutto, per quanto i boschi sieno diradati e guasti, sia perchè poco esse avrebbero a temere i danni che derivano dal disboscamento, i quali invece si farebbero risentire gravissimi nelle sottoposte provincie di pianura; sarebbe dunque ingiusto, sarebbe pericoloso l'attribuire a questa provincia illimitata libertà di disporre de'suoi boschi senza che l'autorità governativa, la quale sopravveglia agl'interessi di tutte le provincie, potesse costringerla a temperare la sua libertà in considerazione degl'interessi delle provincie che avrebbero più a soffrire dal mal governo dei suoi boschi.

Ora, quello che l'onorevole Cadolini ha accertamente avvertito per riguardo alla legge forestale, può dirsi allo stesso modo per la legge di bonifiche e d'irrigazione, per la legge di caccia, e poscia per la legge di risicoltura, ecc.; spesso gl'interessi delle provincie contigue possono per questi rami essere in contraddizione fra loro, ed un certo intervento dello Stato è indubitatamente necessario per tenerle concordi nelle vie di giustizia.

Io non mi estendo di più in queste considerazioni perchè veggo che sarebbe inopportuno entrare ora in queste discettazioni. Ho voluto accennare soltanto alcune cose per far conoscere quanto sarebbe grave il pericolo che correremmo se di strafaro, all'improvviso, senza considerare maturamente tutte le diverse questioni che possono essere collegate alla riforma di que-

ste importantissime leggi, c'inducemmo a fare in esse una riforma, anzi un soqquadro così radicale.

Del resto, io m'indurrei assai facilmente ad accogliere l'emendamento Torrigiani quante volte fosse bene inteso che qui non si trattasse se non di riconoscere virtualmente le facoltà che possono avere e potranno avere i Consigli provinciali, di entrare a deliberare su queste discipline, parecchie delle quali veramente, nella riforma di quelle leggi, saranno assai acconciamente rilasciate alla cognizione dei Consigli provinciali.

Io mi contenterei pertanto di presentare un emendamento aggiuntivo all'emendamento Torrigiani, vorrei, cioè, che gli si aggiungessero in ultimo queste parole: *in conformità delle leggi*. Nè temerei che a questo mio emendamento aggiuntivo potesse opporsi la questione pregiudiziale per essersi già quell'inciso che io propongo tolto nella votazione del primo paragrafo dell'articolo 165; poichè mi si riferisce (non essendo io stato presente alla votazione) che quando l'onorevole Depretis fece la proposta di sopprimere quell'inciso: *in conformità delle leggi e dei regolamenti*, la ragione da lui dedotta, e che la Camera accolse, fu unicamente quella di rendere più semplice il dettato della legge, ritenendosi che quelle espressioni dovessero sempre reputarsi come sottintese. Se ora dunque si vede manifesta la necessità di esprimerle per evitare equivoci, quella ragione sarebbe distrutta dal fatto e non sarebbe applicabile al caso del n. 7 di cui ora discettiamo.

Temerei piuttosto un'altra cosa, ed è che, se s'introducesse solamente in questo n. 7 l'emendamento da me proposto, si potrebbe per avventura ritenere che per gli altri numeri di questo articolo 165 non s'intendesse egualmente conservata questa riserba atteso la regola che suole prevalere nella interpretazione delle leggi. *Qui dicit de uno negat de altero*.

Ecco perchè mi parrebbe forse più opportuno, e credo che la Camera acconsentirà a questo, che, cioè, la Commissione, valendosi di quelle facoltà che le ultime riforme del regolamento ad essa attribuiscono, di rimettere, dopo la votazione delle diverse parti di una legge, in accordo le parti stesse fra loro, se mai per avventura l'accordo si riconoscesse mancare, valendosi, dico, di queste facoltà, proponga di restituire nel primo paragrafo dell'articolo 165 le espressioni: *in conformità delle leggi*.

DEPRETIS. Chiedo di parlare.

DE BLASIS. Per me questo basterebbe ad allontanare ogni equivoco, e ad ampiamente spiegare il senso dell'emendamento Torrigiani, che crederei potrebbe essere allora accolto senza veruna difficoltà.

Intanto, poichè ho la parola, mi si permetta di dire alcune cose in risposta a talune espressioni, che con dolore ho sentito ripetersi più volte in questa Camera a proposito della legge forestale e della classe degl'impiegati del ramo forestale. Si è giunto perfino a chiamare questa legge una piaga sociale, e parlando di

questi impiegati, a paragonarli a locuste divoratrici della proprietà boschiva.

Io per verità non so intendere come si possano adoperare in Parlamento di simili espressioni. Se queste espressioni si riferiscono principalmente alla legge che si crede cattiva, si attenda il momento delle promesse riforme, e si serbino le ire contro il vecchio sistema forestale al momento in cui si dovrà sopprimere per surrogargli un nuovo sistema più conforme ai vagheggiati sistemi di progresso politico ed economico. Se invece si vogliono lamentare e stigmatizzare abusi ed arbitrii che si attribuiscono agl'impiegati, non si faccia almeno d'ogni erba fascio, s'indichino gli impiegati cattivi o prevaricatori (e di questi qualcuno può rinvenirsi in ogni ramo d'amministrazione), si declinino apertamente i nomi, si riferiscano francamente i fatti al Ministero da cui essi dipendono: io credo che parecchi dei miei onorevoli colleghi vorranno attestare che quel Ministero è piuttosto propenso al rigore che alla indulgenza...

MICHELENI. Domando la parola.

DE BLASIS... quando si tratta d'arbitrii, d'imprudenze, o molto più d'indelicatelyzza per parte degli impiegati che da esso dipendono. Ma non si arrechino, in nome di Dio, questo continuo discredito alle leggi ed alla classe degl'impiegati che sono chiamati ad eseguirle.

Col declamare imprudente contro le leggi che pur sono in vigore, non si fa che discreditarle; e questo è male, perchè accresce il disordine e la confusione che da esse si ripete; col declamare contro gl'impiegati, non si fa che umiliarli e demoralizzarli, e questo è peggio: imperocchè, gl'impiegati umiliati e demoralizzati, se buoni, divengono cattivi; se cattivi, pessimi.

Chieggo perdono alla Camera di questa breve digressione, e tornando alla mia proposta, ripeto quello che ho detto poc'anzi, cioè: che è d'uopo, per evitare ogni equivoco, rimettere nell'articolo 165 le espressioni: « in conformità delle leggi. » Spero che la Commissione voglia far uso della sua facoltà per proporre la reintegra di quelle parole; con che tutto sarà chiaro e rimarrà inteso che, accogliendosi l'emendamento Torrigiani, non si fa altro che dichiarare ciò che virtualmente i Consigli provinciali potranno fare quando che sia in proposito delle discorse branche di pubblico servizio, delle quali nell'emendamento Torrigiani si fa parola.

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe al deputato Torrigiani, ma io crederei opportuno di darla al relatore della Commissione, perchè, siccome la Commissione propone qualche ulteriore modificazione all'emendamento Torrigiani, il quale fu sub-emendato ieri dalla Commissione stessa, così penso che quando la Camera avrà conosciuto la nuova proposta della Commissione, potrà per avventura avvicinarsi più celere-mente ad una definitiva deliberazione.

La parola è adunque al relatore della Commissione.

RON-COMPAGNI, relatore. L'onorevole Cadolini si oppone all'articolo 7, per cui spetterebbe al Consiglio

provinciale di provvedere alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi, e le considerazioni sulle quali egli appoggia la sua proposizione sono molto gravi.

Egli è certo che per quanto si aumenti l'assoluta libertà in fatto d'industria, conviene però riconoscere che ciò che appartiene all'industria boschiva si trova in condizioni speciali, in quanto gl'interessi del proprietario, gl'interessi anche di una provincia che abbia dei boschi possono trovarsi in opposizione coll'interesse generale, dirò di più in quanto gl'interessi della generazione presente rispetto alla proprietà dei boschi, possono trovarsi e si trovano spesso in contraddizione cogl'interessi permanenti della nazione.

Egli è perciò che sempre e più che mai in quest'epoca in cui l'industria progredita fa un grandissimo consumo di boschi, è generale l'idea anche nei paesi più liberali in fatto d'industria e di agricoltura, è generale l'idea di mettere qualche limite al diritto di disporre dei boschi. Io credo però che l'onorevole Cadolini non siasi bene apposto sulla portata di quest'articolo.

Quest'articolo certamente non può avere per effetto di abrogare immediatamente tutte le leggi che pongono un freno al libero esercizio della proprietà sui boschi. Queste leggi stanno in vigore. L'articolo non si riferisce che a tutte quelle disposizioni che possono essere compatibili con la legge.

Vengo ora all'emendamento dell'onorevole Torrigiani.

In massima generale la Commissione è disposta ad ammettere, salvo qualche variazione a cui accenneremo ora, la proposizione dell'onorevole Torrigiani.

Egli crede che appartenga al Consiglio provinciale di provvedere « alle discipline per prosciugamento e bonificazione dei terreni per la coltivazione del riso, per la condotta e distribuzione delle acque, per la conservazione ed il taglio dei boschi, nonchè per l'esercizio della caccia, e per la pesca nei laghi e nei fiumi. » La Commissione consente coll'onorevole Panattoni a togliere la formola: *la consuetudine e gli usi agrari.* Veramente noi non sapremmo dare un significato abbastanza preciso, un significato che dia luogo ad un'applicazione pratica, e che dia, in quest'applicazione pratica, delle norme abbastanza chiare, mercè cui solo si potrebbero mantenere queste parole.

Come la Camera ha potuto vedere negli emendamenti stampati, noi proporremo di aggiungere che tutte queste disposizioni non possano andare in vigore se non mercè regolamenti approvati con decreti reali, previa deliberazione del Consiglio di Stato. Trattandosi di cose che toccano agli interessi generali, noi crediamo che il Governo, tutore degl'interessi generali, possa e debba in qualche modo ingerirsene, ed in questa opinione siamo rinfanciati perchè troviamo che la stessa condizione alla forza obbligatoria dei regolamenti provinciali è posta nelle leggi del Belgio, le quali hanno fama, e fama meritata, di essere favorevolissime a

quelle libertà provinciali che là non sono una innovazione, ma antichissima consuetudine. Infatti il n. 6 dell'articolo 86 della legge provinciale del Belgio, il quale enumera gli oggetti sottomessi all'approvazione del re, si esprime così:

« Sont soumises à l'approbation du roi avant d'être mises à exécution, les délibérations du Conseil sur les objets suivants. »

Poi al n. 6 dice:

« Les règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordonnances de police. »

Noi crediamo poi che per tutte le materie le quali erano riferite nel n. 7 della presente disposizione, anzi per tutte le materie che ora si trovano espresse nell'emendamento Torrigiani, sono da fare due osservazioni: primieramente noi crediamo che questa enumerazione non debba essere strettamente tassativa, che debba essere piuttosto indicativa; noi crediamo che il Consiglio provinciale debba pure presiedere a tuttocìò che riguarda l'amministrazione interna e la polizia della provincia.

Perciò diremmo: *provvede in via di regolamenti ad oggetti di amministrazione interna e di polizia.* Come sarebbero le discipline per il prosciugamento e la bonificazione dei terreni, per la coltivazione del riso, per la condotta e conservazione delle acque, per la conservazione ed il taglio dei boschi, per l'esercizio della caccia e per il passaggio nei laghi e nei fiumi.

Questi regolamenti dovranno essere approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Di quest'aggiunta ho già espresso i motivi.

Non crediamo tuttavia che possa suscitarsi sempre la questione che diede luogo alle obiezioni dell'onorevole Cadolini rispetto ai limiti tra l'azione della legge e l'azione del regolamento. Noi crediamo che il regolamento provinciale non debba mai invadere il terreno della legge, crediamo che non possa disporre che su quelle cose intorno alle quali non statuisce la legge.

Noi crediamo che le disposizioni dei regolamenti provinciali, qualunque elle siansi, debbano cessare quando sopravviene una legge od anche un regolamento di amministrazione generale il quale sia conforme ad una legge.

Anche in questo la nostra proposizione è conforme all'esempio che ci dà la legislazione belgica, la quale si esprime così all'articolo 85 della legge provinciale:

« Il peut (le Conseil provincial) faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police. Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements d'administration générale. »

« Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou règlements d'administration générale. »

Qui non abbiamo nemmeno il rimorso, per dir così, o il rammarico di esser troppo ligi agli esempi di una legislazione forestiera, perchè, come sanno tutti quelli che hanno qualche pratica delle cose forensi ed hanno

avuto occasione di occuparsene prima della promulgazione dei nuovi Codici, questa disposizione espressa nella legge belgica non è altro che la disposizione universalmente ammessa dalla giurisprudenza italiana.

Dico universalmente con un po' d'incertezza, ma era certamente ammessa nel Piemonte e nella Lombardia, dove lo *statuto*, che nel linguaggio legislativo d'allora era ciò che ora chiameremmo regolamento provinciale, statuiva liberamente in tutto il campo non occupato ancora dalla legislazione generale, e dove la legislazione statutaria cessava ogni volta che sopravvenisse una legge dell'autorità sovrana a provvedere sulla stessa materia.

Poi aggiungerei in fine:

« I regolamenti suddetti non potranno statuire su oggetti retti da leggi o da regolamenti generali di pubblica amministrazione. »

Se la Camera desidera, darò lettura di tutto insieme l'emendamento, con riserva, ove la Camera l'adottasse, di collocarlo in quel luogo della legge che sembrerà più adatto.

PRESIDENTE. Se vuol favorire di mandarlo alla Presidenza, forse letto di qua sarà meglio inteso da tutta la Camera.

La nuova proposta della Commissione è cotesta:

« Provvede in via di regolamento ad oggetti di amministrazione interna e di polizia, come sarebbero le discipline pel prosciugamento e bonificazione dei terreni, per la coltivazione del riso, per la condotta e distribuzione delle acque, per la conservazione ed il taglio dei boschi, nonchè per l'esercizio della caccia e per la pesca nei laghi e nei fiumi. »

« Questi regolamenti dovranno essere approvati dal Re previo parere del Consiglio di Stato. »

« I regolamenti suddetti non potranno statuire su oggetti retti dalle leggi o da regolamenti generali di pubblica amministrazione. »

Io spero che questa redazione possa togliere di mezzo alcuno degli emendamenti che furono proposti, inquantochè mi pare sia data da una parte piena soddisfazione alla proposta dell'onorevole Panattoni, e furono dati schiarimenti, e spero che l'onorevole Cadolini vorrà ritenersi soddisfacenti, intorno al suo emendamento; finalmente l'emendamento Torrigiani è accolto quasi per intero dalla Commissione, essendo state tolte soltanto le parole: *usi e consuetudini agricole.*

Ora domando se gli onorevoli proponenti degli emendamenti sono soddisfatti della nuova redazione della Commissione, e se insistono.

SANGUINETTI. Domando di parlare.

TORRIGIANI. Poichè l'onorevole Sanguinetti ha chiesto di parlare, pregherei l'onorevole presidente di lasciarlo parlar prima, e di riservarmi la parola dopo di lui.

PRESIDENTE. Sono iscritti vari altri oratori prima dell'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Domando la parola per una specie di mozione d'ordine. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Una specie? È o non è una mozione d'ordine?

Intanto io desidererei che coloro i quali hanno presentato emendamenti facessero le loro dichiarazioni intorno al punto se accettano o non accettano la nuova proposta della Commissione.

TORRIGIANI. Io vedo in quanta parte coincide il mio emendamento con quello della Commissione, giacchè, come ha avvertito l'onorevole presidente, la modificazione nel corpo, direi, si riduce a togliere le parole: *per le consuetudini e gli usi agrari*, parole che furono messe da me, perchè si trovavano già nella redazione della Commissione.

Avendo voluto indagare la ragione per cui la Commissione avea introdotto queste parole, ho dovuto persuadermi che era per avventura in considerazione di quello che si praticava nelle Romagne, giacchè colà i regolamenti erano in questa parte intesi precisamente a far rispettare gli usi e le consuetudini agrarie.

Ora, dopo questa semplice spiegazione diretta a giustificare, perchè abbia introdotto senza difficoltà queste parole nel suo emendamento, io debbo dichiarare all'onorevole presidente che mi resta qualche dubbio sulla ultima parte aggiunta, ed aggiunta solo in questo momento dalla Commissione, giacchè, come ognuno di noi può verificare, dessa non apparisce punto nello stampato che questa mattina stessa è stato distribuito ai deputati.

Se l'onorevole presidente, dopo che gli altri deputati avranno parlato, vorrà avere la cortesia di lasciarmi dire qualche parola, potrò pronunciarmi definitivamente e dichiarare se aderisco alle modificazioni proposte dalla Commissione, le quali, ripeto, mi lasciano solo qualche dubbio nell'ultima aggiunta che in questo momento solo è stata letta alla Camera.

PRESIDENTE. Non ha colto ancora il senso della proposta, o vuol riservarsi a pensarci sopra?

TORRIGIANI. Precisamente. Vorrei essere ben sicuro dei rapporti che passano fra la nuova proposta ed il mio emendamento.

MICHELINI. Chiedo di parlare per una vera mozione d'ordine. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare per una vera mozione d'ordine.

MICHELINI. La mia mozione d'ordine consiste nell'appoggiare quella dell'onorevole De Blasiis, o piuttosto di proporre in modo specifico che tutto questo articolo 165 sia mandato alla Commissione per nuovo esame, la qual cosa mi pare non essere stata che accennata dall'onorevole De Blasiis. Se devo giudicarne da alcune parole testè dette dal relatore, ho ragione di credere che la Commissione accetterà il mandato.

Le ragioni della mia proposta sono queste:

In una legge provinciale si deve organizzare la provincia, determinando da chi debba essere amministrata. Ma quanto alle attribuzioni da darsi agli amministratori stessi, bisogna distinguere quelle che loro spettano naturalmente da quelle che riguardano materie

speciali non facenti parte intrinseca dell'amministrazione provinciale. Sta bene che delle prime attribuzioni si parli nella legge provinciale, che in essa si determinino accuratamente, ma non si deve parlare delle seconde, spettando la loro determinazione alle leggi che versano sulle speciali materie.

Addurrò, per ispiegare il mio concetto, un solo esempio, quello delle foreste. Nella legislazione forestale ha fatto testè una escursione l'onorevole relatore. Io non accetto che con riserva le cose da lui dette. Ma qui noi non dobbiamo discutere una legge forestale, perchè tale discussione ci trarrebbe troppo lontani dal nostro proposito. Eppure tale discussione sarebbe necessaria per istabilire quali attribuzioni debbansi dare ai Consigli ed alle autorità provinciali circa le foreste, perchè le attribuzioni saranno maggiori o minori, secondo i principi generali che daranno norma a tutta quanta la legislazione forestale. Dunque non se ne parli qui, ma si lasci che quelle attribuzioni siano rette dalle leggi esistenti sulle foreste, salvo a riformarle in una nuova legge forestale.

Lo stesso dicasi circa le attribuzioni relative alla istruzione, ai lavori pubblici, ed altre simili.

Se si dicesse mancare qualche cosa al complemento ed alla perfezione di una buona legge provinciale, ove in essa non fossero specificate tutte le attribuzioni degli amministratori provinciali, risponderci: le disposizioni legislative doversi trovare nelle sedi assegnate dalla natura loro e non altrove; ed aggiungerei che noi non facciamo un trattato od un manuale ad uso dei consiglieri provinciali; noi facciamo una legge di cui chiaro e severo debb'essere il linguaggio, nella quale nulla debb'essere superfluo. Così la intendevano i più grandi legislatori del mondo, i magnanimi nostri antenati, i Romani.

Dunque si mandi l'articolo 165 alla Commissione affinchè lo riformi secondo questi principii, e vegga soprattutto quali attribuzioni debbano essere date con questa legge ai Consigli provinciali e quali no.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Sanguinetti per una mozione d'ordine.

SANGUINETTI. L'onorevole Michelini ha proposto di rimandare l'articolo alla Commissione.

Alle osservazioni dell'onorevole Michelini aggiungo quest'altra. Essendo venuto in discussione il numero 8, la Commissione ha creduto di dover proporre essa stessa l'emendamento che abbiamo sentito leggere. Io approvo quell'emendamento, ma, o signori, qual'è la causa per cui quell'emendamento, fu proposto dalla Commissione? La causa è questa: essa temè che avendo tolto al primo alinea dell'articolo 165 le parole *in conformità delle leggi*, si fosse dubitato che con questo numero 8° si venissero a distruggere le leggi esistenti sulla materia dei boschi.

Ora questo stesso dubbio si riproduce in un altro numero di quest'articolo; così, per esempio, al numero 11 si dice: « allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali. »

TORNATA DEL 9 LUGLIO

Anche qui sarà il caso di venir a fare una proposta analoga a quella che ha fatta sulla materia dei boschi la Commissione, e tanto più sarà necessario il farlo perchè al numero 16 di questo stesso articolo si trova che trattandosi di nomina, sospensione o revoca degli impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, siano osservati i termini delle leggi.

Quindi, io dico, quell'emendamento della Commissione che io accetto in massima non sarebbe meglio che la Commissione lo riformasse in fondo all'articolo in modo che riguardasse tutta quanta la materia di questo articolo?

Se l'articolo non fosse stato emendato dal signor Depretis, non occorrerebbe, ma siccome si sono tolte in principio le parole *in conformità delle leggi*, così è necessario, io credo, senza venir mano mano ad ogni numero a mettere questa clausola, è necessario aggiungere in ultimo un numero, il quale dica che tutte le attribuzioni che vengono con quest'articolo affidate al Consiglio provinciale si dovranno eseguire in conformità delle leggi; in allora è vero che il Consiglio provinciale potrà spaziare su tutte quelle materie a cui accennava l'onorevole relatore, e sulle quali le leggi non provvedono; ma d'altra parte avrà sempre il limite della legge, ossia non daremo le facoltà legislative ai Consigli provinciali, il che non vogliamo.

Adunque, mentre io appoggio la proposta Michelini, vorrei pregare la Commissione che volesse dare una maggior estensione al suo emendamento e portarlo in fondo dell'articolo, e farlo in modo che potesse applicarsi, non solo al n. 8, ma anche a tutti gli altri articoli i quali avranno bisogno di un emendamento analogo, e questo lo dico nell'interesse stesso della discussione per far più presto; sarebbe dunque bene che la Commissione accettasse questo temperamento, ed allora potremo andar avanti e proseguire più celere nella discussione.

BON-COMPAGNI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Darò prima di tutto notizia alla Camera di due altri emendamenti aggiuntivi. Uno è del deputato Scalini, il quale vorrebbe che nell'articolo si accennasse anche ai pascoli, cioè che il Consiglio provinciale potesse provvedere anche ai pascoli in via di regolamento. (*Rumori*) L'altra è del deputato Carnazza il quale vorrebbe che si aggiungesse, ove si parla della coltura del riso, anche quella del cotone e del canape. (*Nuovi rumori*)

DEPRETIS. Allora si regoli anche la coltura del grano turco.

PRESIDENTE. Ora, darò prima la parola all'onorevole relatore.

BON-COMPAGNI, relatore. Io intendo semplicemente ricordare alla Camera, in seguito ai discorsi degli onorevoli Michelini e Sanguinetti, che la Commissione si è riservata, anzi ha chiesta la facoltà di coordinare la proposta ove tornerà meglio per la legge, perchè la Commissione ha espressa la sua opinione che quella riserva, in ordine alla relazione tra gli effetti del re-

golamento e gli effetti della legge, sia un principio generale che si estenda a tutto. Quindi noi saremmo veramente disposti a riprendere la proposta per farne un nuovo esame.

Noi sentiremo la discussione che avrà luogo qui, sia sulle altre proposizioni che sono state fatte, sia sulle obiezioni che si potranno fare sulla nostra redazione. Mi limito solo, quanto agli ultimi emendamenti che furono fatti, e che per ora non dico se si accettino o no, mi limito a ricordare che la numerazione da noi stata fatta non è tassativa, ma è soltanto dimostrativa.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io volevo solo dichiarare come veramente mi paia che si dia un'importanza troppo grande alle disposizioni contenute nell'alinea che ora cade in discussione; imperocchè, come ebbi l'onore di dire ieri, quest'alinea non può in verun modo recare nocimento nè alle disposizioni legislative esistenti, nè impegnare in veruna guisa per le disposizioni a prendersi nell'avvenire.

Io ho riprodotto, nel progetto di modificazioni che ho avuto l'onore di proporre alla Camera, quest'articolo 165, che è un articolo nuovo in gran parte, perchè l'articolo della legge del 1859 non provvedeva che a pochi affari. Siccome la provincia quasi non esisteva per quella legge, ho ripreso le antecedenti disposizioni del progetto Minghetti e del progetto della Commissione legislativa, nelle quali c'era questo alinea.

Mi ricordo benissimo che fu messo questo inciso senza volere con ciò porre un principio che dovesse poi in seguito regolare tutte le leggi che si faranno sulle varie materie; ma veramente una necessità che questo alinea ci sia, io non ce l'ho mai veduta e non credo che esista.

Dunque, quando la Camera ci vedesse troppe difficoltà e credesse di dovere abbandonare questo alinea, io non ci vedrei nessun inconveniente.

NISCO. Ci metteremo sopra una via di regolamenti che non finirà più. (*Segni di adesione*)

PERUZZI, ministro per l'interno. Se si lasciasse dimostrativo come era, non ci sarebbero difficoltà; ma se poi si volesse venire a contemplare tutte quante le materie possibili e immaginabili, e persino quelle le quali incontestabilmente sono di esclusiva attribuzione dei privati, in verità io crederei allora impossibile di più raggiungere lo scopo di questa disposizione, la quale tendeva a togliere anzi per quanto era possibile l'ingerenza governativa, per darla nei limiti più ristretti che le leggi avrebbero determinato alle amministrazioni locali.

Se esagereremo questa disposizione, daremo alla medesima un'importanza che non ha, ed in secondo luogo mostreremo di volere applicare dei principii che certo non credo siano quelli della maggioranza di questa Assemblea.

Io pregherei adunque la Camera a non insistere troppo in una discussione, la quale, secondo me, non può avere un'importanza positiva, un'importanza pra-

tica molto grande. La formola della Commissione mi pare che risponda perfettamente al concetto che io mi sono formato di questa disposizione.

Non potrei poi accogliere la proposta dell'onorevole De Blasiis, nè tampoco quella dell'onorevole Sanguinetti, di rimettere, a proposito dei diversi alinea di questo articolo, quelle disposizioni che l'onorevole De Blasiis ha tolte dal primo capoverso che reggeva tutto l'articolo; imperocchè la Camera intende che, mentre l'onorevole Depretis ha chiesto di togliere quell'alinea, perchè lo giudicava inutile, credeva tutto al più che potesse dar luogo ad un'ingerenza soverchia per la parte regolamentaria. Qui invece si farebbe al rovescio, e si vorrebbe quasi far credere che le leggi non vigessero più per tutti gli alinea che non fossero soppressi...

DE BLASIS. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno... qualora fosse accolta la proposta De Blasiis o quella dell'onorevole Sanguinetti.

Egli è per questo che io pregherei la Camera ad accogliere la proposta della Commissione.

SANGUINETTI. Io sono d'accordo colla Commissione.

PERUZZI, ministro per l'interno. Mi pareva che concordasse nella proposta De Blasiis.

DE BLASIS. Io diceva che la Commissione poteva rimettere all'articolo 165, in principio, quelle espressioni le quali varrebbero per tutte. Io anzi ho considerato l'inconveniente che nascerebbe se si mettesse ad un articolo tale espressione e ad altri no.

Io sono perfettamente del suo avviso; però debbo confessare che il modo come la Commissione ha compilato adesso il mio emendamento mi soddisfa perfettamente, e ritiro la mia proposta.

PERUZZI, ministro per l'interno. Quanto poi a ritornare sulla proposizione dell'onorevole De Blasiis, sebbene io creda che sarebbe stato meglio che ci stesse quell'inciso, non ostante mi opporrei risolutamente a che fosse ristabilito, perchè sarebbe davvero un cattivo precedente il venire a distruggere con una nuova deliberazione quello che abbiamo deliberato ieri.

Egli è perciò che mi parrebbe veramente che si potesse restringere la proposta Depretis...

TORRIGIANI. Domando la parola per una dichiarazione.

PERUZZI, ministro per l'interno..... perchè tutte queste aggiunte di particolari riescono a confondere, piuttostochè schiarire.

I pascoli riguardano i comuni, il resto, secondo me, riguarda i privati.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Torrigiani per una dichiarazione.

TORRIGIANI. Poichè l'onorevole presidente ha avuta la cortesia di domandarmi se io aderiva alla proposta della Commissione, debbo limitarmi all'ultimo inciso proposto questa mattina stessa dalla Commissione.

L'ultimo inciso suona così: « I regolamenti suddetti non potranno statuire per oggetti retti da leggi e

da regolamenti di pubblica amministrazione. » Io forse non mi faccio un concetto abbastanza esatto della vera espressione, dell'espressione letterale di quest'inciso; ma se i regolamenti non possono statuire per oggetti retti dalle leggi e dai regolamenti di pubblica amministrazione, io non vedo, per verità, su che cosa potranno statuire. Mi pare che il senso corretto dovrebbe essere questo: « I regolamenti suddetti non potranno statuire *contro disposizioni stabilite* da leggi e da regolamenti di pubblica amministrazione. »

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. L'ho domandata io la parola.

FIORINZI. Io pure chiesi di parlare.

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Depretis, prima di lui ci sono altri tre oratori iscritti.

BON-COMPAGNI, relatore. La redazione a cui fa opposizione l'onorevole Torrigiani noi l'abbiamo presa dall'articolo 85 della legge del Belgio.

Esso dice:

« Il peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure, et des ordonnances de police. »

L'intenzione con cui abbiamo fatto una tale proposta è questa, che, secondo la nostra giurisprudenza costante, non può il regolamento provinciale invadere il campo della legislazione. Tuttavia, se si preferisce l'espressione contraria invece di mettere *contro* o *sopra*, io non avrei nessuna difficoltà.

FIORINZI. Io veramente dovrei fare ammenda onorevole verso l'onorevole Cadolini. Se io avessi immaginato che all'articolo che stiamo votando si volesse dare quel significato che oggi gli si dà, io certamente sarei assurdo.

Qui si può dire precisamente che siamo sempre al solito di esser chiamati a dichiarare come vogliamo essere cotti e cucinati.... (*ilarità*)

Quando sosteneva la proposta della Commissione, intendeva che alle provincie fosse riservato di fare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi esistenti, avuto riguardo alle condizioni locali, ma non già che le provincie dovessero fare ulteriori regolamenti oltre questi già in vigore. Con questo, le provincie che crederanno di aver bisogno di un'applicazione vigorosa delle leggi forestali, come sembra esser opinione di quelle rappresentate dall'onorevole Cadolini, provvederebbero con più serietà, al contrario quelle, in cui si ha fede nelle massime di libertà procederebbero con maggior larghezza.

La legge forestale che l'onorevole Cadolini vorrebbe vedere generalmente applicata è tal cosa che rende il possesso di una foresta peggiore di una terzana doppia. (*Si ride*)

Con quelle leggi non solo si ottiene che i boschi si mantengano, ma si ottiene che non se ne possano ristabilire mai, perchè a cagione di esse chi vede nascere nel suo fondo una pianta, la taglia subito per non chiamarsi il nemico in casa. Tutti sanno i begli effetti prodotti dalle leggi annonarie, le quali creavano esse e

le facevano le carestie; gli effetti delle leggi sulle arti e mestieri, che arrestavano ogni miglioramento nelle arti e nei mestieri; di quelle sull'industria e sul commercio, le quali producevano il nessun progresso dell'industria e del commercio stesso.

Ora, quando si è riconosciuto il triste effetto di simili leggi, in generale il credere che ci abbia ad essere una eccezione per ciò che riguarda i boschi e le foreste, è pretendere che, posto un principio, non sia sempre vera la conseguenza. Volere poi con temperamenti evitare gli inconvenienti che derivano da un principio accettato come buono, è lo stesso che credersi un punto al disopra di Domeneddio, perchè egli stesso ciò non può fare.

Del resto, se pur troppo convengo che la legge forestale, finchè è in vigore, debba essere rispettata, non ammetto poi che la provincia debba rispettare anche i regolamenti relativi, e non abbia da avere altro diritto che quello di fare regolamenti dei regolamenti.

Quanto all'onorevole De Blasiis io risponderò, che non mi sono lagnato degl'impiegati, buoni o cattivi ch'essi siano, ma mi sono lagnato della legge che si è voluto ad altre provincie applicare, oltre quelle a cui lo era per lo addietro.

Prima di tutto io vorrei che egli mi sapesse citare con che decreto dei commissari dell'Umbria e delle Marche sia stata estesa a quelle provincie quella celebre legge forestale; io vorrei saperlo, perchè non conosco un tale decreto. Se poi l'onorevole De Blasiis vuol applicare tutte le leggi e i regolamenti che sono in Italia, staremo freschi. Io sfido chiunque ad applicare tutte queste leggi, spesso in contraddizione fra loro.

Data questa spiegazione all'onorevole De Blasiis ed all'onorevole Cadolini, dichiaro che ora voterò contro la proposta della Commissione, quando mantenga la compilazione ed il senso che adesso vuol dare colla nuova compilazione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Civita.

Non essendo presente, spetta al deputato Alfieri.

ALFIERI CARLO. Io confesso che quando ho letto il numero 7 dell'articolo 165 ho sperato che si trattasse unicamente di attribuire all'autorità provinciale qualche cosa che prima fosse nelle attribuzioni dello Stato.

Io credo, come osservava l'onorevole Fiorenzi, che, se noi accettiamo senz'altro questo numero 7 colla estensione dell'emendamento Torrigiani, apriremo una fonte nuova di regolamenti a danno della libertà e della proprietà.

Tutto al più io potrei ammettere che nello stato in cui si trova la legislazione d'Italia rispetto a tutte quante le discipline dei boschi, delle acque, delle consuetudini e degli usi agrari, si volesse lasciare ad ogni provincia di provvedere d'ora innanzi a regolarle, in quanto la legge generale dello Stato tace od è caduta in disuso.

Io ammetto cioè che quest'articolo sia espresso in modo da significare che tutte queste materie, allorchè

non imperi una legge, sono deferite ai Consigli provinciali.

Ma se noi non facciamo altro che aggiungere un nuovo strato di regolamenti a tutti quei troppi che già esistono, in verità io non so come se ne gioveranno la libertà ed il progresso. Perciò io non posso accettare gli emendamenti i quali tendono ad aggiungere nuovi vincoli alla proprietà, vengano essi dal Consiglio provinciale, o da qualunque altra autorità; e posso molto meno accettare che, quando si è deferito al Consiglio provinciale l'autorità di fare un regolamento, si continui a sottoporre la sua decisione al Consiglio di Stato. O il Consiglio provinciale lo tenete per competente a decidere su queste materie, ed allora fatelo deliberare; o non lo tenete competente, ed allora portate immediatamente la questione là dove credete che ci sia la competenza per risolverle.

Quanto poi alla proposta dell'onorevole Sanguinetti, cioè di mettere al fine dell'articolo 165 una disposizione che limiti le attribuzioni date al Consiglio provinciale, entro i confini determinati dalla legge, evidentemente questa è una disposizione inutile. Sarebbe la ripetizione di quelle parole che molto opportunamente la Camera, dietro il parere espresso dall'onorevole Depretis, ha cancellato.

Invece io mi fo questo concetto di tutte le cose indicate nell'articolo 165, che in tutte quelle parti dove si trasporta al Consiglio provinciale delle attribuzioni che prima erano dello Stato, in tutte queste parti evidentemente converrà che il Governo presenti alla Camera le modificazioni delle leggi esistenti affine di stabilire il modo con cui queste attribuzioni da altre autorità passano nel Consiglio provinciale. Con ciò mi pare di rispondere all'argomentazione dell'onorevole De Blasiis.

Noi non intendiamo punto, con un numero dell'articolo 165, derogare a tutta la legislazione forestale o simili: noi intendiamo stabilire fin d'ora che nel Consiglio provinciale vi è la capacità di adempiere a tutte quelle attribuzioni dalla riforma organica proposta a lui deferite.

La legge provinciale e comunale non determina minutamente tutte le materie legislative; essa non è destinata, se non a costituire l'autorità provinciale e comunale, alla quale poi le altre leggi vengono ad attribuire certe funzioni.

Per questi motivi io ritengo che l'emendamento dell'onorevole Torrigiani non si possa accogliere se non in quanto rappresenta il trapasso di certe attribuzioni che ora erano riserbate ad altre autorità, al Consiglio provinciale. Così il Consiglio provinciale farà d'ora innanzi i regolamenti sopra tutte le materie nel numero 7 e nell'emendamento indicate. Bensì, per chiarezza, e per evitare conflitti, si dice:

« Il Consiglio provvede per regolamento sopra le materie, ecc., in quanto non provvedano leggi. » Ma non si aggiunga *i regolamenti*.

Devo su questo punto notare che vi sono dei rego-

lamenti, i quali fanno parte delle leggi, nelle quali essi sono prescritti, e quelli sono compresi nella designazione di leggi. Ma non vorrei in nessun modo ammettere quei regolamenti che nella legge non sono compresi.

Questi regolamenti i Consigli provinciali sono in pien diritto di abrogarli per la propria provincia, ove credano di farne dei nuovi.

Non dubito che l'onorevole Torrigiani dia questo solo significato al suo emendamento, siccome quello che si possa comportare dallo spirito di libertà col quale noi dobbiamo procedere in questa riforma.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Depretis.

DEPRETIS. Prima di tutto debbo fare un'osservazione intorno all'autorità allegata della legge del Belgio, che, a quanto disse il signor relatore, contiene una disposizione analoga a quella da lui proposta.

Mi permetta l'onorevole relatore di dire che la cosa mi sembra alquanto diversa.

Nella legge del Belgio non esiste una disposizione simile all'articolo 165: le diverse attribuzioni sono enumerate in articoli separati, con forma diversa, e talora nella sostanza assai diverse; in quella legge non v'è altra enumerazione che quella delle spese addossate obbligatoriamente alle provincie o riservate allo Stato.

Vi è di più: la disposizione della legge belgica che si riferisce alla facoltà di fare regolamenti è concepita in termini diversi, e non viene dopo un'enumerazione, quantunque non tassativa, dei diversi affari sui quali debba statuire il Consiglio provinciale: invece quella disposizione è aggiunta ad un'altra disposizione generale.

Infatti, all'articolo 85 la legge provinciale del Belgio dice che il Consiglio provinciale *peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police*.

In questo caso, cioè dopo una disposizione così generica che affidava al Consiglio la facoltà di fare dei regolamenti di amministrazione interna e delle ordinanze di polizia, era naturale che si aggiungesse che questi regolamenti affidati al Consiglio non potevano statuire sugli oggetti sui quali statuivano già le leggi o i regolamenti di amministrazione generale, e che le leggi ed i regolamenti di amministrazione generale potranno derogare ai regolamenti provinciali.

Vede dunque la Camera che la cosa è alquanto diversa.

Ora vengo alle disposizioni contenute nell'emendamento Torrigiani. Pregherei di un po' di silenzio, perchè l'argomento mi pare di una certa importanza.

PRESIDENTE. Perdoni; lo pregherei di stare all'emendamento della Commissione, che ora è in discussione, avendo il deputato Torrigiani ritirato il suo.

DEPRETIS. Sto precisamente all'emendamento Torrigiani, sotto-emendato dalla Commissione; ma questo emendamento ha due parti, delle quali l'una fu accettata con poca benevolenza dall'onorevole Torrigiani,

e di questa ho fin qui parlato; l'altra fu dallo stesso onorevole Torrigiani primitivamente proposta.

L'onorevole Torrigiani adunque mi pare avesse la intenzione di fare una cosa seria, e di realizzare effettivamente nella pratica un principio che egli professa con molta sincerità, sulla necessità di procedere ad un largo discentramento amministrativo, il che vuol dire ad una diminuzione dell'ingerenza del Governo centrale, e ad un aumento nelle attribuzioni delle amministrazioni e delle rappresentanze provinciali. Perciò la proposta dell'onorevole Torrigiani corrisponde perfettamente a questo concetto.

Il Governo attualmente provvede all'amministrazione forestale; ebbene, d'ora innanzi all'amministrazione forestale provvederà la provincia: il Governo provvede alle bonifiche ed al prosciugamento dei terreni paludosi; ebbene, a questi bisogni pubblici può convenientemente provvedere il Consiglio provinciale...

TORRIGIANI. Domando la parola.

DEPRETIS... il Governo provvede attualmente alla condotta delle acque ed alla loro erogazione fra gli utenti, detta ed applica norme per lo stabilimento delle risaie, provvede ad altri oggetti, che l'onorevole Torrigiani ha indicati; ebbene, d'ora innanzi in forza di questa disposizione io intendo di stabilire che debba provvedere la provincia.

Ora, quando si accettasse la proposta della Commissione così come è formolata, che cosa se, ne otterrebbe in pratica?

Noi abbiamo un'intera, e varia, e complicata legislazione forestale (vengo al caso concreto), abbiamo dei regolamenti, coi quali fu applicata questa legislazione; abbiamo un'amministrazione forestale regolata dal Governo e dipendente da esso, con proprie discipline amministrative: tutto questo noi l'abbiamo in forza di leggi e di regolamenti vigenti.

Ora che cosa si avrebbe, se l'emendamento Torrigiani fosse approvato col sotto-emendamento della Commissione? Tutto questo sarebbe perfettamente rispettato, e tutto al più la provincia avrebbe sotto la propria dipendenza il personale, cioè, pagherebbe la spesa senza poter nè punto nè poco variare le disposizioni legislative, nè regolamentarie che regolano questa materia.

Ora può intendersi la proposta dell'onorevole Torrigiani in questo senso? E interpretata in questo senso; avrebbe una utilità pratica? Potrebbe essere chiamata una proposta efficace a produrre almeno in parte quel discentramento a cui tutti miriamo?

Signori, io credo che in pratica una simile proposta non sarebbe seriamente efficace. Bisogna che in questa questione la Camera si pronunzi nettamente. Vogliamo noi veramente discentrare? Allora è d'uopo togliere mezzo l'ingerenza del Governo, ed affidare alle provincie le attribuzioni che ora non hanno, e dare alle provincie tutte le facoltà che ora spettano al Governo su quel dato servizio.

Certo c'è pericolo, specialmente nei primi tempi, che tali attribuzioni non siano troppo bene disimpe-

gnate; questo è un difetto di tutte le nuove amministrazioni, ed è una delle conseguenze della libertà; ma quelli che professano il principio, *malo periculosam libertatem, quam quietam servitutem*, debbono rassegnarsi agl'inconvenienti, nella persuasione che non sono duraturi.

Col tempo le amministrazioni provinciali acquisteranno quell'esperienza che si richiede per convenientemente attendere al disimpegno di queste nuove attribuzioni; e se mai i loro errori si moltiplicassero per modo da minacciare l'ordine pubblico, c'è sempre il potere legislativo che può provvedere con apposite leggi.

Ad ogni modo la questione vuol esser posta chiaramente nel senso da me indicato, e non altrimenti.

Ora io credo che la proposta Torrigiani, emendata dalla Commissione, non risolve nulla e non riesce che ad introdurre una disposizione di più in quest'articolo, in cui, come ben disse l'onorevole ministro dell'interno, c'è una lunga enumerazione, in molte parti innocentissima, degli affari affidati ai Consigli provinciali, senza che derivi alcuna pratica utilità per l'amministrazione dello Stato.

Io quindi sarei d'avviso che per ottenere un qualche miglior risultato sì la Commissione che l'onorevole proponente dovrebbero compiacersi di aderire a che sia sospesa pel momento la decisione sopra quest'importante argomento, ed a volerlo meditare più maturamente.

Con ciò non intendo di far torto ai proponenti, nè di accusarli di procedere con leggerezza e di far proposte men che profondamente meditate. Solo mi pare che essi non abbiano forse compresa tutta la portata di questa sorta di disposizioni, e quindi vorrei che, meglio ponderate le cose, venissero a proporci, anche con un articolo separato, delle disposizioni precise colle quali siano chiaramente definite le ingerenze che, allo stato attuale delle legislazioni, sono tolte al Governo, come pure quelle che sono affidate alle amministrazioni provinciali.

In questo modo faremo qualche cosa di utile, mentre diversamente, o signori, noi non faremo che prolungare sempre più questa discussione, e prolungarla a danno di quella parte utile di lavoro che noi possiamo fare.....

GUERRIERI. Domando la parola.

DEPRETIS..... giacchè non dobbiamo illuderci, l'ho già detto e lo ripeto per l'ultima volta, se vogliamo fare qualche cosa di serio nella stagione e nelle circostanze in cui ci troviamo e coi lavori che abbiamo dinanzi, dobbiamo possibilmente restringerci a quelle parti della legge provinciale che sono assolutamente necessarie per estenderla a tutte le parti del regno.

TORRIGIANI. Se la Camera crede dover accogliere la proposta dell'onorevole Depretis che intende a sospendere la discussione di quest'argomento, perchè la Commissione voglia ulteriormente studiarlo, non ho che dire, e rinuncio a parlare. Ma quando la Camera in-

tenda di procedere ancora in questa discussione, mi permetterò di fare qualche osservazione su quanto ha detto l'onorevole Depretis. Dico primieramente che l'onorevole Depretis non può aver dimenticato in qual forma io abbia ieri proposto il mio emendamento. La Commissione, coll'ultimo inciso improvvisato e letto senza essere stampato, all'aprirsi dell'odierna tornata, ha condotto le cose nella condizione con molta chiarezza, ora sviluppata e descritta dall'onorevole Depretis. Siccome però io ho accettato anche in questa parte la proposta della Commissione, chiedo licenza alla Camera di dir qualche parola onde giustificare questa mia determinazione. Per me il concetto vero del mio emendamento è stato molto felicemente espresso ieri dal signor ministro dell'interno. Egli disse: noi collochiamo qui un principio il quale, sviluppandosi, può essere fecondo di molto bene per gl'interessi provinciali; quindi la Commissione, mossa forse anche dal pensiero espresso poco fa dall'onorevole De Blasiis, preoccupandosi, vale a dire, del timore che i Consigli provinciali possano invadere una materia d'esclusiva competenza dello Stato, ha formulato il terzo inciso criticato dall'onorevole Depretis.

Vediamo qual'è la portata vera di quest'inciso.

Debbono esservi delle leggi generali e dei regolamenti d'indole pur generale in dipendenza delle medesime leggi. Queste leggi generali debbono abbracciare le materie che riguardano gl'interessi di tutta la nazione.

Credo che su questo ci troveremo perfettamente d'accordo; saremo quindi d'accordo che in dipendenza di queste leggi, le quali rivestono un carattere d'interesse generale, possono esservi dei regolamenti generali.

Ma per un principio salutare di disaccentramento, noi possiamo insieme lasciare la libertà ai Consigli provinciali di regolarizzare, a seconda dei propri interessi, tutto quanto si concentra nell'interessi locali.

Ora, egli è appunto al modo di regolare questi interessi d'indole prettamente provinciale che io, dietro la nuova proposta della Commissione, ho dovuto restringere la portata del mio emendamento. Con questo non rinuncio a una speranza la quale, lo dico francamente, ho piena di vigore nel cuore, la speranza cioè che un giorno si debbano allargare di molto queste attribuzioni regolamentari.

A me pare che lo spirito del secolo, lo spirito del progresso civile ed economico sia questo, vale a dire che, a misura che l'individuo svolge le sue facoltà, che la società si perfeziona, si ritira l'azione del Governo dinanzi all'azione individuale che si sviluppa e si allarga.

Ora è in dipendenza di questi principii fecondissimi che io ho accettato, comunque alquanto ristretta, la parte nuovamente introdotta dalla Commissione, e non ho avuto, dico, difficoltà di accettarla, perchè resta ancora per me un elemento importante di vita agl'interessi della provincia; e su questo elemento importante

vedrei di mal occhio che dovessi usurpare lo Stato o con delle leggi o con dei regolamenti generali, scegliendo così quell'azione salutare à cui l'amministrazione locale provvederà con dei regolamenti speciali.

Io credo aver dichiarato, per quanto era in me, il mio pensiero molto nettamente, standomi a cuore in modo precipuo di fondare un principio che, comunque ora limitato, possa in seguito ottenere degli sviluppi fecondissimi.

GUERRIERI. Risponderò brevissime parole al discorso dell'onorevole Depretis.

Prima di tutto io non comprendo la parte della sua argomentazione per la quale egli ha voluto far credere che quanto ha stabilito la legge belga nell'articolo 85 fosse in una sede affatto diversa da quella, alla quale noi abbiamo attribuito la nostra disposizione, e che quindi dalla stessa sede nella quale era si dovesse dedurre una ben altra importanza.

La legge belga è solo diversa in quanto alla numerazione dalla nostra; cioè invece di stabilire tanti paragrafi di un articolo, essa, delle attribuzioni del Consiglio provinciale, ne fa tanti articoli.

Io non credo che questa sia una differenza essenziale per la quale si possa argomentare dell'importanza relativa delle materie; per contro io penso che un divario essenziale vi sia tra le condizioni del Belgio e le nostre, ed è quello appunto che ci ha consigliato a dare queste attribuzioni al Consiglio provinciale aggiungendovi quella dimostrazione che manca alla legge belga.

La libertà nelle provincie belghe era antica, la libertà nelle provincie esisteva già negli Stati provinciali, e quindi non si trattava d'altro che di limitarne piuttosto che di accrescerne le attribuzioni. La libertà che noi vogliamo dare alle provincie è una cosa nuova che noi vogliamo stabilire.

Ora, appunto per questo bisognava in questa legge mettere il germe di queste libertà alle quali contrastano (questo è certissimo) le leggi ed i regolamenti infiniti che abbiamo in tutta Italia, la quale era invasa da questo spirito di regolamento. E l'aver noi messa qui quella competenza dei Consigli provinciali è un utile avviso che ci siamo imposto per tutte le volte che ci verranno presentate dalle leggi organiche sulle materie nelle quali abbiamo riconosciuta più utile la competenza delle provincie, è un avviso salutare dico, che ci siamo imposto e che seguiremo, perchè tutte le volte che ci verranno proposte leggi organiche, noi ci accontenteremo di stabilire i principii generali, quelli che interessano la nazione, e lasceremo alle provincie tutta quella varietà d'istituti, di consuetudini, di regolamenti che sono molto più conformi alle necessità, che pur sono diverse nelle diverse parti d'Italia.

Ecco lo scopo per cui noi abbiamo introdotto quest'articolo in questa legge. Non è tanto perchè noi crediamo che si potrà in tutta la sua estensione attuare l'indomani della pubblicazione della legge; è una pro-

messa che noi facciamo alla nazione di entrare in questa via salutare. Ecco il senso e l'importanza che, per me, ha quest'articolo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola.

DEPRETIS. Non risponderò che una parola all'onorevole Guerrieri.

Io non sono del suo parere che si debba seguitare il sistema di mettere nelle nostre leggi dei programmi, delle promesse, delle dichiarazioni di principii. La legge non deve servire di programma, essa registra delle disposizioni positive che debbono essere obbedite; la legge è fatta per contenere dei precetti e non dei programmi, e infatti la definiscono i giureconsulti un precetto comune.

Del resto, l'onorevole Guerrieri ha errato, mi permetta che glielo dica, se crede che sia necessaria l'aggiunta della Commissione alla proposta Torrigiani, perchè la disposizione del Belgio, per ciò che riflette questa materia, si trova già in un paragrafo di questo articolo 165, per modo che qui non vi sarebbe solo un programma, una promessa, secondo me cosa affatto estranea alla legge, ma una ripetizione inutile.

GUERRIERI. (*Interrompendo*) Sì; lo so, vi è il paragrafo 14.

DEPRETIS. Precisamente, il paragrafo 14 dice che il Consiglio deve provvedere colle sue deliberazioni « ai regolamenti per gl'interessi amministrativi della provincia. » Mi pare che la redazione e le espressioni siano abbastanza larghe per comprendere anche i regolamenti che sono indicati nell'articolo 85 della legge del Belgio.

Dunque in questa parte non credo che l'osservazione dell'onorevole Guerrieri abbia raggiunto il suo scopo.

Dico poi che se vogliamo fare delle vere leggi che abbiano importanza pratica, me lo permetta l'onorevole Torrigiani, non bisogna iscrivere nella legge disposizioni che siano un'affermazione nella prima parte e una negazione nella seconda, perchè, torno a ripeterlo, l'emendamento Torrigiani, quale fu modificato dalla Commissione, praticamente non ha proprio nessuna efficacia, e per questa sorta di disposizioni, o signori, io direi che c'è sempre tempo di maturarle meglio; quindi io insisto perchè si proceda ad una discussione, mi si consenta di dirlo, un poco più utile, e si rimandi questo emendamento alla Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola ora sarebbe all'onorevole deputato Valerio.

Nuove voci. La chiusura! Avanti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

**VOTAZIONE ED APPROVAZIONE DI TRE DISEGNI
DI LEGGE PRECEDENTEMENTE DISCUSSI.**

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione per scrutinio segreto delle tre proposte di legge di cui si è occupata la Camera nelle sedute antecedenti.

(Segue l'appello.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per la leva militare sui nati del 1844:

Presenti e votanti	206
Maggioranza	104
Voti favorevoli	179
Voti contrari	27

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare, relativi al privilegio dei chierici:

Presenti e votanti	206
Maggioranza	104
Voti favorevoli	161
Voti contrari	45

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'aggregazione di alcuni mandamenti ex-mantovani all'ufficio delle ipoteche a Cremona:

Presenti e votanti	206
Maggioranza	104
Voti favorevoli	187
Voti contrari	19

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER ABOLIZIONE DELLE DECIME ECCLESIASTICHE.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

PANATTONI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la soppressione delle decime ecclesiastiche.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Prego i signori deputati di ritornare al loro posto.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLA LEGGE
COMUNALE E PROVINCIALE.**

PRESIDENTE. Si continua la discussione sulla legge provinciale.

Do lettura degli altri paragrafi dell'articolo 165:

« 8° Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità, specialmente per il fine dell'aggregazione di più comuni. »

Se non c'è osservazione, questo paragrafo si riterrà approvato.

« 9° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziato, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e dell'applicazione dei fondi disponibili. »

DEPRETIS. Domando di parlare.

... Per un semplice cambiamento di parola, poichè la nomenclatura in fatto di contabilità è cambiata dopo la presentazione di questa legge. Probabilmente la redazione presente era stata dettata quando il bilancio si divideva per categorie; ma ora prevalse la classificazione per capitoli; quindi pregherei di correggere quest'errore affinchè ci sia uniformità in tutte le parti dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Allora questo paragrafo sarà così formulato:

« Alla formazione del bilancio, allo storno da un capitolo all'altro, » ecc.

La Commissione accetta?

BON-COMPAGNI, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Dunque, se non c'è opposizione, questo paragrafo s'intenderà approvato.

« 10. Alle azioni da intentare e sostenere in giudizio;

« 11. Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali. »

La parola è al deputato Basile.

BASILE. Io pregherei la Camera a non accogliere il n. 11. Esso tratta di una imposta che io credo debba essere proscritta.

Io non ripeterò quanto si è detto intorno all'indole vessatoria di questi dazi, i quali colpiscono piccole industrie e piccoli traffici. Ricordo solamente che la legge sulle opere pubbliche attualmente imperante è stata sospesa precisamente nella parte che vietava queste imposizioni, che si vollero transitoriamente conservare in alcune provincie, per un fine contro il quale ebbi altra volta l'occasione di richiamare l'attenzione della Camera.

Considerando come queste imposte colpiscono maggiormente quei contadini che spesso portano le derrate dai piccoli ai grandi centri, non si può fare a meno di riconoscerle vessatorie; io quindi insisto perchè la Camera non voglia accogliere il n. 11, il quale riflette una imposta condannata dalla civiltà dei tempi.

NISCO. Prima di svolgere il mio emendamento, mi permetta la Camera che io faccia alcune osservazioni in risposta alle cose dette dall'onorevole Basile.

In tutti gli Stati del continente d'Europa è invalso il principio che le opere pubbliche si fanno a spesa comune, principio comodo e facile quante volte non si pensi però che le miniere dello Stato, delle provincie o dei comuni sono le tasche dei contribuenti. Troppo spesso davvero avviene che a spese di un contribuente lontano, e che non ricava nessun utile dall'opera pubblica che si esegue, si fanno queste costruzioni.

Per queste ragioni, io non solo sostengo l'alinea 11, ma vi ho fatto l'aggiunta che testè ha letta l'onorevole presidente.

In Inghilterra, al principio generale, e che l'onorevole Basile reclama in nome della civiltà, sono stati proposti due correttivi: l'uno è quello dello intraprendere le opere per industrie private, dandosi all'intraprenditore od alla società intraprenditrice il diritto della percezione del pedaggio, o del diritto di barriera che si paga da coloro che usufruiscono di questa opera.

Io credo che questo non sia un sistema da potersi generalmente adottare in Italia per tutte le opere; ma vi sono alcune opere speciali per le quali è utile che venga adottato, specialmente quando non si tratta delle principali comunicazioni e di quelle opere che non sono annoverate fra le nazionali e provinciali. Così, ad esempio, se uno vuole costruire un ponte in un dato punto del fiume per fare abbreviare quattro o cinque chilometri di cammino, mentre evvi un altro ponte un po' più lontano, chi vuol abbreviare quei quattro o cinque chilometri il cammino, pagherà un piccolo diritto di pedaggio. In questo modo molte opere pubbliche si renderanno possibili, ma se da noi si volesse che tutte le opere pubbliche siano fatte a spese dei contribuenti, cioè vuoi dallo Stato, vuoi dalle provincie, vuoi dai comuni, ne verrebbe per risultato che molte opere pubbliche non si faranno mai, e per quelle che si faranno, e non sono nel numero delle generali, commetteremo la grande ingiustizia di obbligare a concorrere a tali opere coloro che non ne profittano.

Un altro correttivo trovato dagli Inglesi è quello dei consorzi, ordinato fra quelli che hanno interesse a che una data opera sia fatta, si riuniscono e la fanno. Questi consorzi sono possibili in Inghilterra per due ragioni principalissime. Prima, perchè lo spirito di associazione e della responsabilità reciproca, proprio della razza sassone, è stato conservato e mantenuto in Inghilterra. Secondariamente, perchè la proprietà del suolo in Inghilterra non è divisa come in Italia e in Francia.

L'Inghilterra ha 31 milioni di ettari di terreno, i quali non sono divisi che a 649 mila proprietari. Vi sono proprietari che hanno rendite di circa quattro milioni di nostre lire, come il duca di Northumberland; altri che hanno rendite di oltre due milioni, come il duca di Devonshire, il duca di Rutland, ecc.

Al contrario, il suolo francese, di 51 milioni di ettari, è diviso fra un gran numero di proprietari. Ivi la piccola proprietà si ripartisce in 10 milioni di appezzamenti, ed a questa differenza d'indole nazionale e di condizione economica non ha messo mente l'onorevole mio amico Devincenzi, allorchè sosteneva possibili in Italia i consorzi, perchè sono stabiliti in Inghilterra.

Laonde, non avendo io fiduca ne' consorzi degli individui interessati in un'opera, nè stimando il principio inglese sui pedaggi e diritti di barriera, nonpertanto, per speciali e non generali opere, credo indispensabile

il concedere alle provincie ed anche ai comuni la facoltà di stabilire diritti di pedaggio per simili opere. E tanto ne sono della utilità di cotesta disposizione convinto, che ho proposto un'aggiunta che è la seguente:

« Alla imposizione di tassa speciale sulle proprietà stabili per opere pubbliche corrispondente a $\frac{3}{5}$ del vantaggio relativo, ottenuto a ragione dell'opera eseguita. »

Io non dirò molti argomenti, nè presenterò moltissimi esempi per giustificare la giustizia e la opportunità della proposta mia, anzi per non tediare la Camera mi limiterò a citarne un solo...

MELCHIORRE... Domando la parola.

NISCO... che tutti possiamo vedere qui in Torino. Nella piazza Carlo Emanuele difficilmente andava ad abitare la gente agiata; ora fu ridotta a piazza bellissima mediante la spesa di non so quante centinaia di mila lire, e le case intorno hanno acquistato un valore doppio o triplo da quel di prima.

Ora, questa spesa è fatta col danaro pagato tanto dal povero che miseramente abita nei soffitti, quanto dal ricco che vive gaiamente in sale dorate, ad esclusivo vantaggio dei proprietari degli stabili circostanti alla piazza.

Lo stesso avviene per le opere di bonificazione e per l'arginamento dei fiumi.

Si prescrive per questa legge che le provincie sono obbligate a mantenere le arginature dei fiumi a spese generali della provincia; ora, è egli giusto che il proprietario de' monti paghi l'arginatura fatta a solo vantaggio della proprietà ripuaria?

Nè diverso è il caso per le bonifiche. I Governi passati della Toscana e di Napoli hanno speso là venti, qui trenta milioni; altri ancora se ne spendono a carico di tutti i contribuenti. Con queste bonifiche le terre nel bacino del Volturno ed in altri hanno acquistato un valore dieci volte maggiore di quanto prima avevano.

Mi pare adunque principio di giustizia da doversi con questa legge fermare, che quelli i quali hanno un vantaggio diretto ed anche importante dalla esecuzione di queste opere, vi contribuiscano almeno per una parte, vuoi per tre quinti, vuoi per una metà del maggior valore acquistato dai loro stabili a cagione del compimento delle opere medesime: maggior valore che risulta dal paragone giustificato fra lo stato in cui erano le proprietà stabili prima delle opere, e quello che sono a seguito e per conseguenza delle opere.

Io propongo pertanto questo alinea per due ragioni: 1° per un principio di giustizia; 2° per fare che le opere pubbliche provinciali e comunali possano eseguirsi.

Io non tediò la Camera, svolgendo compiutamente la mia proposta; riprenderò novellamente la parola, qualora nuovi argomenti fossero necessari a difenderla.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha facoltà di parlare.

CASARETTO. Io veramente voleva combattere l'idea

TORNATA DEL 9 LUGLIO

dell'onorevole Basile sulla facoltà data ai Consigli comunali di stabilire dei pedaggi, ma siccome è già stata combattuta dall'onorevole Nisco, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Basile.

BASILE. Io non seguirò l'onorevole Nisco nei suoi viaggi in Inghilterra ed in Francia; io viaggerò in Italia, e comincerò col far osservare che parecchi Consigli provinciali hanno già reclamato contro questa natura d'imposte, e c'è il Consiglio provinciale di Messina (io ebbi già l'onore di dirlo altra volta) il quale offrì al Governo l'indennizzazione di quel tanto che avrebbe percepito di meno in una barriera, a condizione che volesse abolirla, tanto pesa sulle popolazioni questa specie d'imposta.

E pesa tanto più, inquantochè è provato che la spesa di percezione, in questa specie d'imposte, oltrepassa il 27 per cento; in guisa che è una di quelle imposte che aggravano i contribuenti senza recare alla cassa provinciale un grande beneficio.

L'onorevole Nisco adduceva l'esempio di piazza Carlina; ma io gli risponderò con una domanda. Forse che noi paghiamo un diritto di pedaggio per passare in piazza Carlina? Il suo argomento proverebbe qualche cosa, qualora nella piazza Carlina si fosse stabilito un diritto di pedaggio.

Che cosa voleva egli dunque sostenere?

Che quando la provincia fa delle strade a spese proprie, anche coloro che non sono della provincia debbono in qualche modo contribuire. Ma facendo una strada provinciale, credete voi che i traversanti non provinciali siano poi in tal numero, che tolto il 27 per cento per le spese di percezione, rimanga un gran beneficio alla provincia?

Soprattutto io vi prego di preoccuparvi della natura dell'esazione di queste imposte. Queste imposte sono percepite in luoghi solitari alle barriere che si pongono a certe distanze dai grandi centri di popolazione.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

BASILE. Orbene, quando le contestazioni avvengano tra i passanti ed i guardiani delle barriere, sapete voi quanti fatti delittuosi possano derivare?

Non volete voi evitare questa causa, non di gravi, ma di piccoli delitti, la quale non è reclamata da un bisogno finanziario veramente ben inteso?

Vi è di più ancora: l'onorevole Nisco citava l'esempio delle bonificazioni; ma nelle bonificazioni contribuiscono solamente le provincie, coloro che profittano del vantaggio delle bonificazioni per gli effetti sanitari; coloro che passano per la via resa sana per effetto delle bonificazioni, evidentemente non pagano nessuna imposta per quelle.

Egli citava pure l'esempio dei ponti abbreviatori, citava l'esempio d'un consorzio che faccia un ponte per abbreviare una via.

Ma io vi dirò: lasciate che questo avvenga, noi non ne abbiamo ancora alcun esempio in Italia; lasciate che ci siano di coloro che si costituiscano in società per fare

una strada la quale abbrevi il cammino, ed allora se questi esempi saranno molti, in guisa che vi si debba provvedere con una legge, allora ci penserete, e ci penserete in modo che non vi siano quei pericoli i quali si verificano ora; che, poste le barriere in luoghi solitari, il povero contadino è dalle vessazioni posto in condizioni tali da dover reagire contro gli esattori di questa imposta in guisa che ne vengono delle contestazioni che spesso si risolvono in reati.

Per queste ragioni io insisto perchè sia soppresso il paragrafo 11.

MELCHIORRE. L'argomento in discussione merita un serio esame, sia che si voglia tener conto delle ragioni alle quali ha appoggiata la soppressione di questo paragrafo l'onorevole Basile, sia che voglia tenersi conto delle ragioni che presentava contro la soppressione l'onorevole Nisco.

Io porto decisa opinione perchè si mantenga questo paragrafo nel modo come è stato compilato, e perchè non sia fatta ragione nè agli inconvenienti allegati dall'onorevole Basile, nè agli argomenti che ha sviluppato l'onorevole Nisco, e per cui fu indotto a proporre il sub-emendamento di cui si è riserbato ancora il diritto di far più ampio svolgimento.

Io brevemente mi permetterò di confutare e il sistema della soppressione, ed il sistema del mantenimento colle modificazioni proposte dall'onorevole Nisco.

Combatterò in primo luogo e le ragioni generali, e le ragioni speciali che adduceva l'onorevole Basile.

Egli diceva che la civiltà dei tempi è contraria a siffatte barriere. Per contrario io credo che la civiltà dei tempi richieda in particolar modo ed essenzialmente da noi che siano costruite strade, che sieno fatti ponti sui fiumi. Ora, gl'interessi delle provincie meridionali, nelle quali comprendo tanto le provincie napoletane, quanto le siciliane, delle quali è nativo l'onorevole Basile, esigono che siano abilitate a costruire strade rotabili, che possano fabbricare ponti sui fiumi, poichè le medesime difettano di questi veicoli di comunicazione.

Ora quali mezzi daremo noi a queste provincie per eseguire simili opere senza delle quali non si può diventare popolo veramente civile? Se si limita ai comuni ed alle provincie il diritto di sovrapporre alle contribuzioni dirette, essendo noto che le nostre provincie non hanno altre entrate che i centesimi delle imposte dirette, chi non vede che diventa una necessità accordar loro il diritto di pedaggio?

Tolto quest'ultimo mezzo di far fronte alle spese stradali, alla costruzione dei ponti ed all'arginamento di fiumi che nel mezzogiorno d'Italia allagano le più belle ed ubertose campagne, non rimane che la sovrainposta di che sopra si è fatto da me cenno.

Ma, aggiungeva l'onorevole Basile, dovete riflettere che il diritto di pedaggio si stabilisce per lo più sopra ponti e strade costrutti ad una notevole distanza dai centri abitati, e coloro che sono preposti all'esazione, spesso commettono abusi ed atti arbitrari, dei quali

avvengono risse e delitti che dobbiamo pure impedire.

Questo è certamente un inconveniente, gli esattori possono certamente abusare della loro posizione, ma simili inconvenienti s'incontrano ad ogni tratto nelle umane operazioni, e non è questo un argomento serio e sufficiente per trattenerci dal fare il bene. Non v'è cosa di cui non s'abusi, o si possa abusare in questo mondo, e se il timore che si possa abusare delle umane istituzioni debba imporci tanto da farcele condannare, noi dovremo distruggere tutte le cose di cui si abusa siccome nocive e pericolose. E però io non credo che l'onorevole Basile, di cui apprezzo il patriottismo ed onoro la intelligenza, voglia ritenere che questo sia un argomento tale da deciderci a non ammettere il diritto alle provincie di fissar pedaggi sopra i ponti e sopra le strade.

L'onorevole Nisco, d'altra parte, veniva invocando l'esempio dell'Inghilterra, per farci accogliere l'emendamento da lui proposto in aggiunta al paragrafo in esame.

Io non sono di quelli i quali pensano che le cose in Italia non si debbano fare che imitando o l'una o l'altra nazione che sia in voce di civiltà, ma io sostengo che fortunatamente in Italia non abbiamo bisogno di andare in cerca di confronti ed esempi altrove; noi abbiamo, fra le altre contrade, le Marche, dove vi sono dei ponti e delle strade magnifiche; e le Marche sono forse una delle terre italiane nelle quali esistono strade e ponti, ed i fiumi sono arginati meglio che in qualunque altra contrada.

Ora, o signori, nelle Marche vi sono i pedaggi, e questi sono riscossi o nell'interesse dei comuni o delle provincie, secondo che le strade che li riguardano, sono di manutenzione provinciale o comunale.

Ora, se noi in casa nostra abbiamo esempi che possano essere seguiti ed imitati, e se non vi sono in Italia altre contrade che possano superare e vincere le Marche in questa materia, perchè noi non dobbiamo seguire questo esempio di famiglia, invece di andar cercando altri esempi in Inghilterra ed in Iscozia?

Indi, diceva l'onorevole Nisco, bisogna mantenere il diritto di stabilire il pedaggio per i ponti e per le strade, onde provvedere alla costruzione ed al mantenimento di esse; ma questo diritto illimitato bisogna che sia circoscritto, e sia soggetto ad alcune cautele, le quali da lui sono state indicate nel proposto emendamento. Ma mi permetta l'onorevole Nisco di dirgli che le cautele da lui indicate non possono in pratica dare risultamenti di fatto.

Infatti, basta leggere l'emendamento dell'onorevole Nisco per essere persuasi dell'impossibilità di eseguire in pratica la teoria che lo ha dettato. Infatti, egli dice così:

« Art. 165 (*Alinea 11 bis*). Alla imposizione di tassa speciale sulle proprietà stabili per opere pubbliche corrispondente a 3/5 del vantaggio relativo ottenuto a ragione dell'opera eseguita. »

Il che significa che le utilità provenienti dalla costruzione delle strade e dei ponti sui quali vengono stabiliti i pedaggi a quei proprietari che posseggono terre nelle vicinanze di queste opere, sieno valutate nella precisata misura di 3/5, e conseguentemente i proprietari degli immobili circostanti e vicini ad esse sieno tassati, acciò in ragione dei vantaggi contribuiscano pure sia alla costruzione, sia al mantenimento di tutte le opere.

E siccome questi proprietari (credo argomenti l'onorevole Nisco) sono interessati a quelle costruzioni pei benefici che ne ritraggono, così bisogna che quei proprietari paghino in ragione dell'utile che loro deriva dalle opere stradali, dalle bonifiche ed arginamenti. Ma l'onorevole Nisco in questo caso vede bene che il modo d'estimare le utilità è quasi impossibile od almeno di difficilissima applicazione, perchè è una cosa problematica, chimerica, che io non so come in pratica possa effettuarsi.

Ma oltre a ciò, rifletta l'onorevole Nisco che quei proprietari i quali hanno questi possedimenti nelle vicinanze dei luoghi in cui saranno costrutte queste strade ed altre opere, hanno già la sovrimposta comunale, hanno poi la sovrimposta provinciale, avranno quindi anche una sovrimposta parziale. Ma allora le sovrimposte assorbiranno la proprietà, ed annienteranno conseguentemente il diritto di proprietà. E chi di noi vorrà adottare una disposizione la quale verrebbe a distruggere il diritto di proprietà ne' suoi risultamenti?

Quindi io, considerando specialmente lo stato in cui sono attualmente le provincie meridionali, e riflettendo che non può conseguirsi piena civiltà in quei luoghi in cui i commerci e le industrie non prosperano, e queste non potendo prosperare se noi non accordiamo facilitazioni a conoscerci, ed affratellarci, e che all'uopo si richiedono strade, ponti e fiumi arginati, dico essere di assoluta necessità, senza ricorrere ad esempi forestieri, che le provincie ed i comuni abbiano mezzi efficaci per avere strade, per avere ponti, per arginare i fiumi. Fra tali mezzi io reputo non solo utile, ma indispensabile ed efficacissimo il diritto alle provincie di stabilire i pedaggi; epperò bisogna accordarlo alle stesse, lasciandole giudici di fissarlo e sui ponti e sulle strade.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

CIVITA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

DEPRETIS. Signori, non abbiate tanta fretta di passare ai voti, perchè la questione non è senza importanza.

Qui vi sono due opinioni fra di loro contrarie: quella dell'onorevole Basile che vuole l'abolizione dell'inciso dell'articolo 165, onde abolire ed interdire assolutamente tutti i pedaggi; e c'è l'altra opinione che consiste non solo nel conservare l'articolo come è proposto, ma nel fare quasi il panegirico dei pedaggi e nell'aggiungere all'articolo una disposizione di legge quale è quella dell'onorevole Nisco che valuta l'utilità relativa che i

TORNATA DEL 9 LUGLIO

beni stabili ritraggono dalle opere pubbliche, e nello stabilire che questa utilità relativa debba, non so in qual modo, servire di base per ripartire e caricare sui beni stabili tre quinti delle spese delle opere stesse.

Signori, mi pare che queste questioni sono troppo gravi e troppo difficili per essere maturamente discusse e risolte nelle circostanze in cui ci troviamo.

Io non parlerò della proposta Nisco, e mi basterà di averla annunciata, ma intorno ai pedaggi importa di posare nettamente la questione.

Io concordo, e lo dico apertamente, coll'onorevole Basile nel ritenere che i pedaggi sono fra le tasse più ingiuste e le più odiose. Certamente queste tasse non sono proporzionate agli averi dei cittadini, perchè un pedaggio colpisce la locomozione individuale, e sotto questo punto di vista è una tassa ingiustissima: i pedaggi sono per certo un ostacolo al commercio e allo sviluppo dell'industria anche perchè in molti casi non si limitano ad una tassa, ma sono una vessazione, che è qualche cosa di peggio.

Dunque in massima io credo che la tassa di pedaggio non si possa difendere.

Ma, signori, qui viene una questione assai semplice: è egli meglio di avere una strada o un ponte sul quale sia stabilito un pedaggio, o il non avere nè il ponte, nè la strada? Ma io amo ancora meglio il ponte o la strada col peso, col vincolo, coll'incomodo, colla vessazione del pedaggio che il non averne.

Dunque la verità non istà nè nell'una, nè nell'altra delle opposte sentenze: sta in un'opinione media che sola risolve praticamente la questione.

E venendo più da vicino alla questione pratica, dirò che anche ammettendo che la istituzione dei pedaggi possa giovare in molte circostanze alla costruzione di un'opera pubblica, ammetterete voi per ciò, o signori, che la provincia o il comune abbiano una libertà sconosciuta nello stabilire i pedaggi sulle strade pubbliche?

Io vorrei una risposta precisa.

Per esempio, vi sono delle strade provinciali, le quali hanno non solamente un interesse per la provincia nella quale esistono, ma per diverse provincie ed anche per lo Stato; su queste strade, massime se già fatte, se già sistemate, per cui non occorre altro che di mantenerle, ammetterete voi, o signori, che la provincia possa imporre un pedaggio a sua voglia?

Signori, il mio amore alla libertà non va sino a questo segno, perchè sarebbe a danno di altre libertà, e dico che questa libertà deve avere un limite.

Ma, qual'è allora la vera teoria in proposito? Quale il sistema da seguirsi?

Vediamo quali sono le disposizioni della legge attuale sulle opere pubbliche ed esaminiamo se per avventura non siano abbastanza commendevoli.

La legge sulle opere pubbliche, come la Camera sa, riunì in una sola categoria le strade nazionali e provinciali, poi distinse le comunali, le vicinali e le private. Sa la Camera che la legge, quanto all'unica categoria delle strade nazionali, non è uguale, come sap-

priamo, per tutte le parti d'Italia. Ma pigliamo la legge qual'è, coi suoi difetti, ed anche colle sue buone disposizioni, se per avventura ne contiene.

Ora la legge stabilisce che tutti i pedaggi riguardo alle strade nazionali, tanto sui ponti come sulle strade, dovessero essere tutti aboliti, e non li mantiene che in via di eccezione sui ponti natanti, e sulle chiatte al passaggio dei fiumi.

Le spese di manutenzione, d'ordinario maggiori per questi mezzi di transito, fu la ragione di questa speciale disposizione di legge.

Riguardo ai comuni, la legge va anche un po' più avanti. Essa stabilisce a favore del comune la facoltà di poter imporre dei pedaggi tanto sui ponti come sulle strade, ma a questa libertà mette un limite, cioè, concede la facoltà nel solo caso in cui sia dimostrato che colle sue risorse il comune non potrebbe sopperire alle spese dell'opera pubblica. Di più la legge vuole che il pedaggio sia temporaneo, cessi appena rimborsata la spesa cui deve in parte sopperire.

Qui vedete che torna l'ipotesi da me fatta, che, cioè, la legge ha creduto fosse meglio di avere una strada o il ponte coll'incomodo del pedaggio che non averne nessuna.

Ora io credo che non bisogna dipartirsi da questa teoria e che non bisogna nè concedere una facoltà sconfinata di mettere pedaggi, nè ricusare affatto ai Consigli provinciali ed ai Consigli comunali qualche facoltà in proposito.

Per conseguenza, senza ammettere nè l'emendamento dell'onorevole Nisco, nè la proposta dell'onorevole Basile, io vorrei che si lasciasse intatta la questione e che quest'inciso dell'articolo 165 fosse limitato alle sole parole: *allo stabilimento di pedaggi*. In questo modo la questione intorno all'estensione delle facoltà in materia stradale verrà risolta quando sarà discussa la legge sulle opere pubbliche. Questo mi pare il partito più savio al quale la Camera attualmente possa attenersi, perchè io credo che, se noi ci abbandonassimo ad una teoria assoluta o in un senso o nell'altro, noi adotteremmo una risoluzione di cui in seguito potremmo anche dolerci.

MENABREA, ministro *pei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

MENABREA, ministro *pei lavori pubblici*. In seguito al discorso dell'onorevole deputato Depretis, debbo dare alla Camera alcune spiegazioni circa alle disposizioni inserite nel progetto di legge sulle opere pubbliche, progetto che, io spero, sarà distribuito non più tardi di lunedì prossimo alla Camera.

Il Ministero in questo progetto ha ristabilito la categoria delle strade provinciali, la quale non figurava nella legge del 1859; e relativamente ai pedaggi ha conservato i principii che in detta legge sono stabiliti, cioè che i pedaggi siano definitivamente aboliti per tutte le strade nazionali, ma che sulle strade provinciali e comunali, tanto le provincie quanto i comuni, abbiano

il diritto di stabilire pedaggi in determinati limiti, siccome è stato indicato dall'onorevole Depretis, cioè quando le provincie ed i comuni mostrino di non avere i mezzi per eseguire opere importanti di ponti e strade. Allora hanno diritto di istituire pedaggi, non però per un tempo indefinito, ma soltanto pel tempo che sarà necessario onde rimborsare comuni e provincie delle spese occorse per la costruzione di quelle opere.

In conseguenza, io crederei che la Camera farebbe cosa molto prudente ad adottare la proposta dell'onorevole Depretis, la quale ammette bensì in massima i pedaggi, ma senza determinare fin d'ora le condizioni sotto le quali possano essere permessi.

Le quistioni relative a siffatte condizioni saranno poi sciolte definitivamente allorquando verrà in discussione la legge sulle opere pubbliche, la quale, giusta le proposte che ho avuto l'onore di accennare alla Camera, contiene appunto il principio così bene sviluppato dall'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Civita per una mozione d'ordine.

CIVITA. Mi sembra che la Camera dovrebbe fare una distinzione tra l'alinea 11, quale si trova nella legge, e che concerne esclusivamente lo stabilimento dei pedaggi, e l'aggiunta proposta dall'onorevole Nisco. Questa tende a stabilire un onere sulla proprietà privata, il che è oggetto di una legge apposita, la quale si è elaborata presso il Ministero di agricoltura e commercio, quella sui consorzi, come l'onorevole Nisco certo sa.

NISCO. Domando la parola.

CIVITA. Ora, pregiudicare questa questione non mi pare che adesso convenga. Quindi mi sembra che la si dovrebbe riservare al momento in cui la Camera dovrà deliberare sulla legge dei consorzi, che sarà quanto prima presentata a questo ramo del Parlamento dal signor ministro di agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. La parola sarebbe al deputato Nisco, ma lo prego di limitare le sue osservazioni a dare quali che spiegazione.

NISCO. Sarò brevissimo.

L'onorevole Depretis ha detto che cotesta questione è molto grave, e quindi ha conchiuso che non bisogna discuterla. Io non credo che noi facciamo cosa poca grave nel discutere la presente legge, sicchè l'eccezione di gravità non deve essere tale da doverci arrestare almeno per farne un esame pe' generali.

Risponderò brevemente all'onorevole Basile, all'onorevole Melchiorre ed anche alla mozione d'ordine fatta dall'onorevole Civita.

Io non sono stato forse felice nell'esprimere le mie idee, chè ho dovuto discorrere contemporaneamente di due cose distinte: prima per oppormi alla mozione Basile, che voleva l'annullamento dei pedaggi, ed in secondo luogo per sostenere la mia proposta, che è diretta a stabilire una partecipazione di spese di talune opere pubbliche di coloro che hanno un utile immediatamente derivante dalle opere stesse, utile che non

si può compensare con la forma della tassa di barriera o di pedaggio.

Dunque io non sono andato viaggiando per l'Inghilterra per venir poi qui a portare una valigia di merci inglesi onde farne se non baratto, pur una mostra da mercato. Quest'accusa non mi tocca punto. Ho detto che in Inghilterra si era trovato il modo giusto e facilissimo di eseguire le opere pubbliche da noi condotte a spese comuni, o meglio a spese di coloro che non ci hanno interesse veruno.

A questo riguardo ho ricordato che erano due i correttivi del nostro ingiusto sistema: i pedaggi ed i diritti di barriera, e le associazioni o consorzi.

E tanto è vero che non voleva fare smercio di cose inglesi, che ho soggiunto che questi due correttivi usati in Inghilterra al sistema continentale intorno alle opere pubbliche, non erano completamente da accettarsi per le nostre condizioni speciali; massime quelle intorno ai consorzi.

Dunque l'accusa che mi fa l'onorevole Basile mi pare che non mi appartiene. Egli poi oppone che i Consigli provinciali, e specialmente quello di Messina, hanno fatto richiami, perchè si sono stabiliti diritti di pedaggio. Ma mi pare che concedendosi il diritto ai Consigli provinciali di poter stabilire questi pedaggi, sia nella libertà loro di usare di questi diritti.

Si dice anche che questo diritto porta gravissimi inconvenienti.

Io potrei rispondere con un fatto preesistente nella provincia di Benevento, ed è quello di un ponte costruito sul Calore a spese di un ricco proprietario che ci ha il diritto di pedaggio. Ebbene, questo ponte, a pochi chilometri di distanza di un altro costruito dal Governo, è stato di grandissima utilità per le comunicazioni colla provincia di Molise, con la beneventana, in guisa che quelli che non vogliono allungare tre o quattro chilometri e fare al di più una non facile salita passano questo ponte; e certamente quegli che ha costruito a proprie spese questo ponte non l'avrebbe fatto senza pedaggio, e quelle contrade sarebbero state private di un grandissimo vantaggio.

Io non istarò a ripetere quello che ha detto l'onorevole Melchiorre, anzi rendo grazie a lui che mi ha dispensato dall'espore ragioni che egli ha saputo dire meglio che io non avrei fatto. Ma, passando dal diritto di passaggio che si esige per un'opera pubblica, cioè a dire non per un ponte o per una strada, a quelle opere pubbliche che non sono nè ponti, nè strade su cui si può stabilire barriere, ad esempio una bonifica, un arginamento di un fiume, in questo caso voi non avete diritto di passaggio da pretendere, e sarebbe troppo strano, io diceva, che una bonifica o l'arginamento di un fiume fosse eseguito a spese comuni. Avviene allora che o queste opere non si fanno (come è il fatto deplorabile d'Italia), oppure che queste opere si fanno a spese di contribuenti, i quali non hanno nessun interesse, non raccolgono alcun vantaggio dall'esecuzione dell'opera medesima. Ed a questo proposito io ho citato le opere

TORNATA DEL 9 LUGLIO

eseguite nell'avvallamento del Volturno, come quelle dell'avvallamento del Cecina, per le quali coloro che abitano nell'avvallamento del Po pagano, sebbene ai loro beni stabili nessun vantaggio venga.

Di più, è necessaria una spesa grossa per opere siffatte, e bisogna farle presto, poichè il sistema di fare le bonifiche e gli arginamenti pezzo per pezzo è il sistema peggiore, è un sistema che, invece di bonificare, rende peggiori quei luoghi che si vogliono bonificare, ed è cagione che l'aria diventa maggiormente micidiale.

Uno di questi esempi si potrebbe ritrarre dalla Toscana, in quella parte delle Maremme in cui le opere sono state fatte a metà, come anche nelle provincie napoletane. E le provincie non possono nè far presto, nè spendere grosse somme, appunto perchè debbono aver riguardo alle tasche di gente non interessate, che esse con le tasse bonificano per bonificare le altrui maremme.

Se voi credete, signori, che vi possano essere intraprenditori che, come cavalieri del medio evo, invece di andar a combattere per una bella rapita, vadano a spendere i loro danari per dare la salubrità a contrade impaludate, questa è una grandissima illusione, è un innocente arcadismo.

Bisogna quindi trovare il mezzo come uscire da una condizione che veramente rovina lo stato economico d'Italia, e se non ci trovassimo ora appunto in questo stato, io non avrei inteso mettere in celia un motto dell'onorevole mio amico Devincenzi quando parlò del cotone. Io credo che se le bonifiche fossero eseguite, sarebbe giusto il dire che le nostre finanze sieno salve, perchè sono state messe nel cotone; il cotone, quantunque molle e debole, sarebbe il sostegno maggiore delle nostre finanze, perchè renderebbe ricca la nazione.

Or dunque, se volete queste opere, se desse sono necessarie, credete voi che sia mai possibile farle a spese delle provincie? Credete voi che sia giustizia il fare un'opera, la quale vantaggia grandemente alcuni proprietari che ne raccolgono il frutto a spese comuni, cioè col denaro estratto per tasse generali?

Per ciò, signori, io ho creduto di presentare un'aggiunta all'alinea 11, come mezzo pratico onde ottenere che le opere pubbliche necessarie, specialmente d'arginamento di fiumi e di bonifiche, siano eseguite.

Se si crede che di questa cosa si debba discutere quando si verrà a parlare delle opere pubbliche od in altra circostanza, io me ne rimetto alla Camera; ho compiuto il mio dovere, sostengo il mio emendamento, perchè credo di sostenere la verità, e verrà giorno in cui cotesta verità diverrà legge. Ho fiducia completa nel senno dei rappresentanti della nazione italiana; noi finiremo con sostenere e proclamare i grandi principii di giustizia e di civiltà.

PRESIDENTE. Do partecipazione alla Camera che il deputato Sanguinetti ha proposto a questo paragrafo 11 un emendamento che sarebbe così concepito:

« Allo stabilimento di pedaggi su ponti e strade, a norma delle leggi. »

Un emendamento simile ha pure proposto il deputato Basile, il quale formerebbe questo paragrafo come segue:

« Allo stabilimento di pedaggi nei casi previsti dalla legge. »

Il ministro per l'interno ha la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non potrei accettare questi due emendamenti per i motivi stessi che ho già adottati, e prego caldissimamente la Camera di non adottarli, perchè, lo ripeto, noi daremmo alla disposizione un'interpretazione diversa da quella che abbiamo voluto dar col voto di ieri sull'emendamento Depretis.

Se noi metteremo in un sol paragrafo di questo articolo la clausola che vogliono introdurre gli onorevoli Sanguinetti e Basile, noi verremo a togliere ogni valore alle altre disposizioni di quest'articolo, oppure ad esagerarle, quasi dicessimo che le amministrazioni provinciali non sono più subordinate alle leggi nell'esercitare le loro attribuzioni.

In ogni modo sarebbe un vizio radicale della legge, e qualunque opinione si abbia intorno alle disposizioni dei vari alinea di quest'articolo, credo che, a voler rendere efficaci e chiare le disposizioni di questa legge, non convenga accettare una simile proposta: anzi io pregherei gli onorevoli proponenti di ritirarla, perchè, se sono contrari ai pedaggi, possono votare contro questa disposizione; se sono favorevoli, non possono dubitare che essa sia applicata altrimenti che in conformità delle veglianti leggi: sarebbe assurdo il supporre diversamente.

Quanto alla disposizione in sè stessa, checchè ne dicesse l'onorevole Basile, io la credo giusta, anzi nelle condizioni attuali necessaria, se vogliamo facilitare la costruzione delle strade provinciali.

Non discuterò ora la questione in massima; credo verrà un tempo nel quale potremo con vantaggio sopprimere non questi pedaggi soltanto, ma anche altri maggiori ostacoli, per esempio, il dazio di consumo, come ha già fatto il Belgio.

Vi sono riforme che possono attuarsi in un grado di civiltà e di prosperità pubblica che io auguro al mio paese, e alle quali anzi credo fermamente che giungerà, purchè perseveri nel rendere migliore la sua legislazione, e soprattutto lasci molto alla libera azione degli amministratori provinciali e comunali. Credo tuttavia che, nelle condizioni attuali, la disposizione sia saggia e meriti di essere conservata.

Quanto alla proposta dell'onorevole Depretis io non ho difficoltà di accettarla, perchè mi pare non alteri il senso dell'articolo. Su questo io me ne rimetto alla Commissione ed alla Camera, giacchè l'articolo non intende di far niente di più di quel che l'onorevole Depretis vuol fare.

Quanto alla proposta dell'onorevole Nisco io riconosco che vi è qualche cosa di giusto nel fondo del

suo concetto; ma gli esempi stessi e i casi particolari, della cui citazione si è valso a sostenerla, mi pare dimostrino come allo scopo che egli si propone possa meglio provvedersi in altra legge, e segnatamente in quella sui consorzi. Imperocchè vari dei casi da lui citati erano appunto tratti da leggi speciali, le quali nel decretare alcuni lavori stabilivano le basi di un consorzio, mercè il quale dovevano i lavori stessi eseguirsi.

L'onorevole Nisco poi, dopo aver emesso un principio, ne limiterebbe l'applicazione ai soli due terzi: è un limite sul quale egli forse non insiste molto, e forse è difficile che potesse sostenere una discussione profonda per giustificare precisamente quel limite.

Ciò appunto dimostra come non sia questa la sede della disposizione, a cui accenna l'onorevole deputato Nisco, e come sarebbe meglio parlarne in parte nella legge d'espropriazione, ed in parte nella legge sui consorzi ed in quella sulle bonifiche, insomma in tutte le leggi che si riferiscono alla materia alla quale egli vorrebbe provvedere, ma non qui, dove si tratta delle attribuzioni dell'amministrazione provinciale. Perciò io lo pregherei di non complicare una discussione, che credo sia ridotta ora a termini molto semplici, poichè siamo d'accordo coll'onorevole Depretis, e mi sembra che l'onorevole Basile pure si accosti a noi; giacchè egli non vuole aggiungere che una formola, la quale l'onorevole Depretis e la Commissione ed io stesso riconosciamo superflua.

Or dunque, se l'onorevole Nisco volesse ritirare il suo emendamento...

NISCO. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno... riservando la questione per un'altra occasione, io credo che forse allora potrei avere il piacere di sostenere le sue idee, come oggi sono dolente di doverle combattere.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Nisco nella sua proposta?

NISCO. Ringrazio l'onorevole ministro della sua cortesia, e gli rispondo che io veramente fui incoraggiato a sostenere la mia proposta, perchè l'onorevole ministro ne aveva presa l'iniziativa col numero secondo dell'articolo 166, numero non mantenuto dalla Commissione, ma che io riprendo ed intendo di sostenere come emendamento, e spero che l'onorevole ministro non mi abbandonerà.

In quanto poi al ritirare il mio emendamento, ossia l'alinea d'aggiunta; io lo ritiro volentieri. Mi basta di aver annunciato un principio che certamente in una novella discussione spero di far trionfare.

PRESIDENTE. Dunque mi pare che oramai siamo in pieno accordo in quest'argomento.

Ci sarebbero ancora gli emendamenti Sanguinetti e Basile, ma dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro dell'interno, e dopo la lunga discussione a cui questo soggetto diede luogo, io credo che tanto l'onorevole Sanguinetti, quanto l'onorevole Basile, faranno sacrificio dei loro emendamenti. Dirò di più; quale pre-

sidente, io credo che non potrei nemmeno metterli ai voti, perchè in contraddizione flagrante colla deliberazione che ha già preso la Camera sulla proposta dell'onorevole Depretis, sulla quale deliberando, essa disse di non voler fare riferimento a legge alcuna.

Fu già del resto avvertito, che quando si facesse quest'allusione nei singoli articoli rimarrebbe dubbio, se, dove questo riferimento non fu fatto, si debba o no ritenere applicato questo principio.

SANGUINETTI. Nella sostanza sono d'accordo col ministro, ma parmi che l'onorevole signor ministro non sia d'accordo con sè stesso in tutti i numeri di questo medesimo articolo.

Difatti, egli diceva che, se mai si accettasse la mia aggiunta a questo numero, nascerebbe dubbio relativamente agli altri paragrafi.

Ma io osserverò al Ministero ed alla Commissione che per essere logici avrebbero essi dovuto togliere dal numero 16 quelle parole che suonano precisamente come l'aggiunta che io proponevo al numero 11.

Se con questa legge non si vuol derogare per nulla alle leggi organiche speciali, perchè allora al numero 16 vien detto: « alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, *osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie?* »

Queste ultime parole costituiscono appunto l'aggiunta che io propongo al numero 11, e se in questo numero non si vogliono accogliere perchè possono dar luogo a dubbi, si debbono sopprimere anche nel numero 16.

PRESIDENTE. Permetta; questo formerà oggetto della discussione del numero 16.

SANGUINETTI. Scusi, io desidero a questo riguardo un'esplicita dichiarazione.

Se il Ministero e la Commissione vogliono adottare per tutti i numeri la stessa formola, lasciando da parte la clausola *in conformità delle leggi*, allora conviene addirittura toglierla in tutti i paragrafi, e io ritiro la mia proposta. Ma se il Ministero e la Commissione intendessero di lasciare queste parole al numero 16, allora insisterei perchè la stessa clausola fosse introdotta anche nel paragrafo che ora si discute, riserbandomi di dirne le ragioni perchè dovrei accennare alcune cose che non sono ancora state dette.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non posso prendere un impegno relativamente ad una cosa che non è ora in discussione.

Le ragioni per conservare o per sopprimere quelle parole cui egli accennava troveranno la loro sede in occasione della discussione di quel paragrafo.

Mi perdoni l'onorevole Sanguinetti: riguardo all'interpretazione della legge, c'è una grande differenza tra il lasciare una clausola che coesisteva colla clausola soppressa ieri dietro proposta dell'onorevole Depretis, e l'introdurre una clausola la quale non coesisteva colla clausola soppressa. Dunque mi sembra che questo non possa far altro che confondere ed aggiornare le que-

TORNATA DEL 9 LUGLIO

stioni, come pur troppo abbiamo fatto altre volte in occasione di questa proposta di legge, mentre mi pare che convenga risolverle.

Se l'onorevole Sanguinetti teme questa disposizione, voti contro di essa: la cosa è semplicissima. Del resto la disposizione non sarà irrimediabile, perchè nella legge sulle opere pubbliche noi potremo sempre provvedere all'uopo.

Se l'onorevole Sanguinetti teme soverchio inconveniente da questa disposizione, voti contro, ma non si prolunghi la discussione, non si confondano fra loro questioni diverse.

SANGUINETTI. Ritiro il mio emendamento, ma lo ritiro prendendo atto della dichiarazione che ha fatto il signor ministro, che con queste disposizioni non si derogava alle leggi esistenti sui lavori pubblici e sui pedaggi.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta la proposta del deputato Depretis di sopprimere le parole *sui ponti e strade provinciali*.

(*Segni di assenso al banco della Commissione.*)

Metto ai voti questo paragrafo.

(È approvato.)

« 12. Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie, a termini della legge.

« 13. Alla creazione di prestiti. »

A questo numero il deputato Rubieri propone di aggiungere le parole *per conto di essa*.

Il deputato Rubieri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

RUBIERI. Veramente c'è poco da svolgere. Unico mio scopo è stato quello di rendere più chiaro il paragrafo. Se la Commissione accetta il mio emendamento, bene; se non lo accetta, me ne rimetto pienamente a lei.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta l'emendamento Rubieri.

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo di parlare.

A dire la verità, prima di pronunciare un giudizio sopra una proposta, vorrei capirne lo scopo.

Non concepisco come l'amministrazione provinciale possa contrarre degli impieghi per conto di altri: mi pare che non li possa contrarre se non ha titoli per obbligarsi.

Se poi io m'ingannassi, e se l'onorevole Rubieri avesse qualche dubbio, io lo prego ad indicarlo.

RUBIERI. Non vi sono soli prestiti provinciali, ma anche comunali e consortili. E siccome vi sono molti legami e grandi attinenze tra i comuni e i consorzi con le provincie, io temeva che potesse nascere dubbio che con questa disposizione, non abbastanza specificata, si desse facoltà ai Consigli provinciali di deliberare sui prestiti contratti dai comuni o dai consorzi.

Se però la Commissione ed il signor ministro non accettano l'emendamento, ripeto che non vi attribuisco alcuna importanza.

PERUZZI, ministro per l'interno. Il principio di questa legge è la separazione dei patrimoni; però in conseguenza di questo principio i Consigli provinciali non

possono obbligare che il patrimonio della provincia stessa.

PRESIDENTE. Il deputato Rubieri insiste nel suo emendamento?

RUBIERI. Non insisto.

PRESIDENTE. Procediamo oltre.

« 14. Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gli interessi amministrativi della medesima.

« Sono applicabili a questi regolamenti le sanzioni di cui all'articolo 139. »

NON-COMPAGNI, relatore. Giacchè la Camera ha creduto di dover sospendere la deliberazione al numero 7 sull'emendamento che sopravvenne e sulla proposizione della Commissione, essa domanda che sia altresì sospeso questo numero, il quale ha relazione con quello in quanto tratta di regolamenti.

PRESIDENTE. « 15. Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia, o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria.

« 16. Alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie. »

MINERVINI. Qui vorrei che la Commissione ed il Ministero volessero chiarire un dubbio in quanto all'intelligenza della nomina del cassiere provinciale.

Qui si parla di nomina, di sospensione e revoca di impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, ma punto non si mentova del cassiere provinciale. Ritengo che un cassiere provinciale esistente e che non avesse demeritato, dovesse mantenersi; ma ove fosse all'opposto, o vacasse, dovrebbe il Consiglio provinciale nominarlo.

Sa la Camera, sa la Commissione, sa il Ministero quante discussioni sieno sorte quando nelle provincie meridionali si è pubblicata la legge del 1859; si è fatta questione di vedere se la provincia avesse oppure no il diritto di nominare il cassiere provinciale. Secondo la giurisprudenza seguita dal Ministero Rattazzi, si contendeva questa facoltà, tuttochè guarentita da un decreto della luogotenenza non abrogato. Posteriormente so che il Ministero attuale si mostrò piuttosto inchinevole ad una giurisprudenza diversa, e ciò avvenne pel cassiere provinciale di Lecce. Quindi a togliere via ogni dubbio io pregherei la Commissione a voler fare in modo che in quest'articolo fosse disposto anche alla nomina del cassiere provinciale.

BIANCHERI. Io faccio avvertire all'onorevole Minervini come il sistema di nomina del cassiere della provincia sia strettamente congiunto al sistema della riscossione delle imposte. Se prevarrà, per esempio, il sistema che l'agente per la riscossione delle imposte regie venga pure incaricato della riscossione delle imposte provinciali, non vi è dubbio che sarebbe difficile di fare una seconda divisione di questi fondi, ossia che chi ha riscosse le tasse per conto delle provincie le

debba versare in un'altra cassa, il che darebbe luogo a gravissimi inconvenienti.

Parmi dunque che l'onorevole Minervini potrebbe riservarsi a trattare questa sua questione, quando la Camera prenderà ad esame la legge sulla riscossione delle imposte. Allora si potrà vedere se il sistema d'incaricare lo stesso agente della riscossione delle imposte regie e delle provinciali convenga oppur no; in caso si riconosca esservi maggior convenienza a che queste due attribuzioni sieno riunite nella stessa mano, allora anche il danaro sarà custodito nella stessa cassa.

MINERVINI. Mi perdoni l'onorevole Biancheri, non è già che io abbia parlato del tesoriere della provincia, il quale è quello che raccoglie tutto ciò che spetta per contribuzioni che si pagano allo Stato e non alla provincia; il cassiere provinciale è quello che riceve tutto l'œve collettivo dei comuni e della provincia. Io parlava del cassiere provinciale e non del ricevitore generale o tesoriere governativo, di quello che fa le spese ordinate, e che ha niente a che fare col detto tesoriere.

Ora, tutte le discussioni che si sono sollevate al tempo della pubblicazione nelle provincie meridionali della legge del 1859 non riguardavano punto i ricevitori generali, i nostri collettori delle contribuzioni dovute allo Stato, sibbene il cassiere provinciale. Io voleva dire se il Consiglio provinciale possa nominare il suo cassiere, o meglio se possa ciò più mettersi in dubbio.

SANGUINETTI. Domando la parola.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

MINERVINI. Io diceva dunque sotto questo rapporto, senza fare una proposta, se la Commissione credesse di esaminare questa questione, la quale è stata discussa ed è conosciuta dai signori ministri, perchè alcuni dissero che il Consiglio non potesse nominare il cassiere, altri dissero che lo potesse.

Io crederei quindi che, per togliere via ogni dubbio, potesse in questo articolo comprendersi fra le facoltà del Consiglio provinciale quella di nominare il cassiere provinciale.

La Commissione potrebbe benissimo avvisare se trovasse opportuno tra le attribuzioni della provincia mettere anche quella di provvedere alla nomina del cassiere; epperò me ne rimetto alla sua saviezza e non faccio proposta formale.

Io non volli fare una proposta, volli solo manifestare alla Commissione ed al ministro una mia idea, onde si provvedesse, all'occasione di questa legge, a togliere un dubbio che erasi ingenerato per le due diverse interpretazioni date dal Ministero Rattazzi e dall'attuale nella stessa materia. E se il signor ministro, che pare opinasse per ritenere codesta facoltà al Consiglio provinciale, crede opportuno di parlarne in altro articolo, non sarò io che vorrò insistere a che ora se ne discuta; epperò consento che sia rimandata la questione all'articolo cui il signor ministro cennava.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io dichiaro che a me non pare questa la sede opportuna per risolvere la que-

stione sollevata dall'onorevole Minervini; imperocchè qui si stabilisce unicamente in genere che il Consiglio provinciale provvede alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali; la proposta troverà la sua sede nell'articolo che tratta del tesoriere provinciale.

Con questa legge noi ci siamo sempre studiati di parlare in genere tanto per il comune quanto per la provincia di esattori o tesoriere senza risolvere in alcun modo la questione del cumulo, la quale deve essere riservata alla legge sopra le esazioni delle imposte, poichè in quella occasione sarà da risolvere se troveremo più conveniente nel far eseguire questo servizio dalle tesorerie per conto dello stesso ufficio tanto per lo Stato, che per la provincia ed il comune.

Ad ogni modo sarà opportuno risolvere questa questione dove si parla dell'amministrazione della provincia, non dove si parla delle attribuzioni, cioè nelle disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale, imperocchè qui, lo ripeto, non si fa altro che disporre in genere che la nomina, sospensione o la revoca degli impiegati provinciali è attribuita al Consiglio provinciale.

MINERVINI. Dopo queste dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno, io consento che si possa ottenere il proposito mio nella sede a cui ci invia il ministro.

PRESIDENTE. Cessa dunque il soggetto dell'incidente, e progrediamo avanti.

CIVITA. Io osservo solamente che ciò di cui l'onorevole Minervini va in cerca per le provincie napoletane si è già ottenuto col regolamento approvato, durante i pieni poteri, dal principe di Carignano. La nomina dei cassieri fu riconosciuta appartenere al Consiglio provinciale, anche quando non era stata ancora attuata presso di noi la legge del 23 ottobre 1859.

Per effetto dell'antica nostra legge amministrativa del 12 dicembre 1816, opportunamente completata dal precitato regolamento, fu riconosciuto espressamente...

MINERVINI. Domando la parola.

CIVITA.... che la nomina del cassiere si fosse dovuta fare dal Consiglio provinciale; di modo che in questo caso non c'è dubbio.

PRESIDENTE. Mi pare inutile che la discussione continui. (*Movimenti diversi e voci confuse*)

Voci. Ai voti! ai voti!

MINERVINI. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINERVINI. L'onorevole Civita mi faceva dire quello che io non ho detto. Io non ho detto che non vi è disposizione, ma ho detto che è una semplice disposizione transitoria. Questa disposizione è stata messa in dubbio, e lo prova quello che già dissi sulle diverse interpretazioni date sotto il Ministero Rattazzi, che non volle ritenere efficace quel decreto della luogotenenza, e sotto l'attuale Ministero, che mantenne l'efficacia di quel decreto, e quando io presentava alla Camera un dubbio e non faceva una proposta. Quando l'ono-

TORNATA DEL 9 LUGLIO

revolesse ministro ha detto che sia la sede di questa discussione ad altro articolo, credo che non vi possa essere cosa più temperata di quella che io feci, rimettendone la discussione alla sede dal ministro indicata.

SANGUINETTI. Io domando la parola sopra un caso nuovo.

Io voglio fare un'altra domanda su quest'articolo se l'incidente è finito, se non è finito aspetterò.

PRESIDENTE. L'incidente è bell'e terminato, dappoi che il proponente ha ritirato la sua proposta.

SANGUINETTI. Io ho bisogno di domandare uno schiarimento al signor ministro.

In quest'articolo si dà facoltà al Consiglio provinciale di provvedere alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati provinciali, osservate le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti intorno alle singole materie.

Ora queste leggi e questi regolamenti che riguardano la nomina degli impiegati provinciali è la stessa legge e gli stessi regolamenti che riguardano gli impiegati governativi, oppure sono leggi future che ancora non esistono?

Mi pare che questa essendo una legge speciale che riguarda l'amministrazione provinciale, era qui la vera sede in cui, se si voleva, si potessero stabilire delle norme per queste nomine, per queste revoche, per queste promozioni. Quindi su questa parte mi pare che la legge abbia una lacuna che non sarebbe ammissibile. Per ciò dico se non sarebbe il caso di rimandare quest'articolo per quest'ultima parte alla Commissione, onde veda di proporre in fine della legge, o dove meglio crederà queste norme che riguardano gli impiegati provinciali. Parmi che questo sarebbe logico, poichè credo che i regolamenti esistenti i quali riguardano il personale, siccome il personale che serviva le provincie del passato era governativo, così le leggi che lo riguardano sono governative...

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare.

SANGUINETTI... e non possono più adattarsi alle provincie; le leggi fatte pel Governo non possono più essere accettate a regolare le provincie.

A questi corpi provinciali, date o non date un'autonomia? Se loro date un'autonomia, potete darla completa, e allora si può lasciare la seconda parte di questo articolo, o se non volete dar loro quest'autonomia completa, dovete determinare quali sono i limiti in cui la sua libertà di azione possa essere contenuta.

Io dico quindi che, votandosi l'articolo nella prima parte, si potrebbe lasciare in sospenso la seconda, affinché la Commissione facesse la proposta di quelle delimitazioni che crederà necessarie per metterle poi in quella parte della legge che crederà più opportuna.

DI SAN DONATO. Io vorrei che la Camera smettesse il sistema che, dopo essersi discusso per due o tre ore sopra un articolo, si stabilisca di rimandarlo alla Commissione. Con questo sistema noi non faremo mai nulla; sarebbe meglio non discutere. Ed io ciò temeva

appunto quando udii l'onorevole Sanguinetti domandare la parola sull'incidente Minervini, e pensai fra me che l'avrebbe allargato di più. E difatti l'ha tanto svolto ed allargato che ha finito per proporre l'invio del n° 16 alla Commissione.

Quello poi che non so comprendere si è il perchè la Camera non possa approvare l'articolo nei termini nei quali è concepito: « Alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi o dai regolamenti intorno alle singole materie. » Qual pregiudizio può venirne ad approvare questo paragrafo?

L'onorevole Minervini vorrebbe aggiungere qui la facoltà della nomina del cassiere. Ma il cassiere provinciale è un impiegato come gli altri; che necessità ci è di farne una citazione apposita? Io pregherei quindi la Camera a voler votare il paragrafo tale e quale, e non discuterlo sopra ulteriormente; e questo io ripeto per la grandissima ragione che i dubbi svolti dall'onorevole Sanguinetti non sono per nulla pregiudicati.

PERUZZI, ministro per l'interno. Evidentemente l'onorevole Di San Donato ha ragione.

L'articolo qui non prevede una legge sugli impiegati provinciali, ma dice: *osservate le leggi ed i regolamenti relativi alle singole materie.* Or dunque si tratta di leggi che regoleranno, o che regolano già quelle materie le quali sono date o saranno date alle provincie, all'amministrazione provinciale. Ora queste leggi non cesseranno di aver vigore, perchè gli impiegati passino dallo Stato alle provincie, le quali dovranno egualmente osservarle.

Supponiamo, per esempio, che l'istruzione secondaria passi alle provincie; ed ecco che le provincie dovranno per la nomina dei professori, ecc., uniformarsi alle leggi sull'istruzione.

Quanto ai tesoriери, venendo una legge sulle tesorerie che stabilisca certe norme per la cauzione ed altre formalità, la provincia, se non sarà specialmente derogato per essa, dovrà pure osservare queste disposizioni.

Lo stesso dicasi delle leggi che riguardano le opere pubbliche, come, per esempio, delle condizioni richieste per essere ingegnere; lo stesso dicasi delle leggi sanitarie per le condizioni che dovranno esigersi dalle provincie per servirsi dei medici e dei veterinari, e così per tante altre leggi che potrei citare.

È questo lo scopo di codesta disposizione. E quanto agli impiegati ai quali voleva l'onorevole Sanguinetti che fosse provveduto, e per cui chiedeva il rinvio alla Commissione, se egli si fosse data la pena di leggere gli ultimi articoli di questa legge dal LVIII in poi, avrebbe trovato un lusso di disposizioni nelle quali sono determinate tutte le regole per il passaggio di esse dallo Stato alla provincia, e ci sono persino le norme per le pensioni, appunto per non ledere i diritti acquisiti. Tutto questo sarà, o non sarà adottato dalla Camera; ma ad ogni modo non avrebbe nessuno scopo il rinvio alla Commissione, giacchè essa non potrebbe, per quanto

ella studiasse, aggiungere pure una sillaba a quanto è già stabilito.

SPECIALE. Il paragrafo 16 dell'articolo 165 dà facoltà al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali.

Io trovo poi, svolgendo la stessa legge, all'articolo 172, comma 4° e 5°, che si dà alla Deputazione provinciale, che rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni, facoltà ugualmente di nominare, sospendere, revocare i salariati della provincia.

Voci. I salariati o gl'impiegati?

SPECIALE. Mi permetta la Camera di svolgere la mia idea. Non ho ancora finito; ed io mi so la differenza che passa tra impiegato e salariato.

Vi si legge addippiù che può sospendere gl'impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio.

Io desidero che si armonizzassero meglio questi due articoli, e che la facoltà che è data al Consiglio, si desse solo alla Deputazione, e quindi chiedo sospendere fin d'ora l'emendamento di quest'articolo, e portarlo all'occasione della discussione dell'articolo 172, mentre lo sarebbe un sistema poco pratico ed imbarazzante far nominare gl'impiegati dall'intero Consiglio, specialmente se vuolsi adottare, come io spero, la legge dei concorsi.

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo la parola.

L'obbiezione dell'onorevole deputato Speciale non può che essere relativa al comma 4° dell'articolo 172, il quale dice: « Sospende gl'impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali », perchè quanto al nominare e sospendere i salariati, vi è una differenza sostanziale.

SPECIALE. L'ho fatta.

PERUZZI, ministro per l'interno. Ora faccio osservare all'onorevole Speciale ed alla Camera, come io non ritengo oziose le due disposizioni; imperocchè la disposizione dell'articolo che discutiamo dice che il Consiglio provinciale provvede alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati provinciali.

La Deputazione provinciale che cosa fa? Sospende gl'impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali. Se si fermasse qui la disposizione, evidentemente sarebbe inutile, ma aggiunge: *rendendone conto al Consiglio.*

Ora questo evidentemente è per il caso d'urgenza.

Quando adunque crede che sia mestieri, per il buon andamento del servizio, di sospendere questi impiegati, li sospende, e poi ne rende conto al Consiglio.

Di ciò noi abbiamo degli esempi in moltissime altre leggi. Per esempio, nella legge della guardia nazionale ha diritto il prefetto di sospendere gli ufficiali per un certo tempo, rendendone conto al ministro, e poi per decreto reale si può prolungare la sospensione al di là di un certo tempo.

Questo è un atto, direi quasi, preservativo per il mantenimento della disciplina negli uffizi provinciali. Il

Consiglio può confermare la sospensione, e quindi la necessità che vi sia questa facoltà anche nell'articolo 165, onde poter revocare od annullare la sospensione inflitta dalla Deputazione provinciale. Egli è per questo che credo di ritenere questa facoltà tanto nell'articolo 165, quanto nell'articolo 173.

PRESIDENTE. Il deputato Speciale fa una proposta?

SPECIALE. Ritiro la mia mozione dopo le spiegazioni dell'onorevole signor ministro.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi più proposte intorno a questo numero 16, si riterrà approvato nei termini seguenti:

« Alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie.

« 17. Alla conservazione degli edifizii di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia. »

Il deputato La Porta propone che sieno soppresse le ultime parole: *e degli archivi amministrativi della provincia.*

Il deputato La Porta ha la parola.

LA PORTA. Il ministro proponeva questo paragrafo colla seguente dizione: « Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali »; la Commissione l'ha corretta, ed io riconosco la saviezza della correzione, l'ha corretta in questo modo, dicendo: « Alla conservazione degli edifizii di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia. »

Ora io affermo che se esistessero in tutte le provincie italiane degli archivi esclusivamente amministrativi della provincia, io certo non farei alcuna proposta, nè alcuno in questa Camera ne farebbe una simile per contrastare ai Consigli ed alle Deputazioni provinciali l'attribuzione sovra gli archivi amministrativi della provincia. Ma io faccio osservare alla Camera che esistono in alcune provincie del regno (e parlo specialmente delle provincie del mezzogiorno), non archivi amministrativi provinciali, ma archivi così detti provinciali, perchè contengono tutti gli atti che si svolgono nel perimetro della provincia. Ora, la natura di questi archivi, come di quello di Palermo, come del grande archivio di Napoli, è complessa, perchè essi tutti comprendono non solamente gli atti dell'amministrazione, ma ben anco quelli dello stato civile, del Demanio, del contenzioso finanziario, le decisioni dei magistrati in materia civile, le condanne e la assolutorie in materia penale, i processi, i documenti storici, le giurisdizioni delle magistrature passate, ecc., e tutti hanno l'obbligo di mandare l'inventario di tutti i loro atti alla soprintendenza generale dei grandi archivi di Napoli e di Palermo. Quindi la loro natura è identica a quella dei grandi archivi, come tutti sono stati e sono sotto l'attribuzione dello Stato.

Questi archivi del mezzogiorno d'Italia furono istituiti e sono regolati dalle leggi 12 novembre 1818 e 1° agosto 1843. Leggendo alcuni articoli di queste leggi,

TORNATA DEL 9 LUGLIO

io credo convincere la Camera che questi archivi non sono provinciali, ma sono evidentemente nazionali, onde è bene che restino allo Stato finchè non venga una legge che li organizzi, che distingua gli archivi amministrativi provinciali dagli archivi dello Stato, i quali debbono essere dallo Stato governati.

La legge del 1818 così comincia :

« Volendo stabilire una norma uniforme per raccogliere e classificare sia in Napoli che nelle provincie, tutte le carte che interessano i privati e lo Stato, ecc. »
E all'articolo 36 dice: « Gli archivi provinciali dovranno raccogliere e conservare secondo l'ordine dei tempi e delle materie le carte appartenenti alle antiche e nuove giurisdizioni e a tutte le amministrazioni comprese nel territorio della provincia. »

L'articolo 2° della legge del 1818 dice:

« Vi sarà un grande archivio in Napoli e un grande archivio in Palermo, ecc. »

Finalmente l'articolo 40 della stessa legge ha disposto l'inventario che, com'io testè diceva, ogni archivio provinciale deve inviare ai grandi archivi di Napoli o di Palermo.

Dunque, quale è stato il concetto del ministro nel proporre questo paragrafo? Evidentemente di scaricare le finanze dello Stato di una spesa per darla alle provincie, non di scentralizzare un servizio, non di alleggerire i contribuenti, i quali invece di pagare allo Stato, pagheranno alle provincie.

Intanto, signori, il servizio ne riceve danno, poichè tutti questi interessi che sono affidati agli archivi e che sono interessi dello Stato, voi non li potete senza inconvenienti affidare ai Consigli provinciali.

Dunque, o signori, o riformate la legge organica degli archivi, o distinguate quelli dello Stato da quelli delle provincie. Finchè ciò non avete fatto, lasciate le cose come stanno; quando riformerete quella legge, e distinguerete gli archivi, allora darete ai Consigli e alle Deputazioni provinciali gli archivi della provincia; al Governo gli archivi dello Stato.

Questa è la mia proposta, ed io mantengo la soppressione della seconda parte del paragrafo 17.

BON-COMPAGNI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Mi occorre uno schiarimento dall'onorevole relatore della Commissione.

Nelle varie provincie dello Stato esistono tre diverse specie di archivi, ossia collezione di documenti scritti.

Vi sono gli archivi propriamente detti, e sono quelli che contengono codici e monumenti storici.

Vi sono gli archivi che contengono gli atti governativi delle prefetture, e ne abbiamo uno per ogni provincia.

Vi sono poi ancora gli archivi che contengono gli atti amministrativi del corpo che amministra la provincia, ossia della Deputazione e del Consiglio provinciale.

Questo numero 17 è redatto in modo che io non capi-

sco se in ciascuna provincia si vogliano raccogliere in un solo locale Codici e documenti storici e carte amministrative della provincia, dandone la tutela al Consiglio provinciale, oppure se si voglia lasciar separata quella parte che propriamente meriterebbe il nome di *archivio*, e ne abbiamo a Palermo, a Napoli, a Firenze, a Parma, a Modena, a Bologna e altrove tali ricchezze, che sono veri monumenti storici....

DI SAN DONATO. A Monte Cassino.

SANGUINETTI. E anche a Monte Cassino.

Ora io dico che la legge deve essere ben chiara; per me, se si vuole stabilire che il Consiglio provinciale provveda alla conservazione dei propri atti, io non ho niente in contrario; la proposta va da sè; ma non saprei perchè la conservazione degli atti del prefetto debba spettare al Consiglio provinciale, anzichè all'ufficio di prefettura.

Poi non saprei neanche concepire perchè ricchezze nazionali, quali sono gli archivi storici propriamente detti, vogliano essere affidate alla maggioranza di un Consiglio provinciale, il quale, appunto perchè si cambia coll'andare degli anni, non potrebbe esercitare quella vera sorveglianza che richiede la custodia di monumenti così preziosi.

Io dunque dico che è bene che la Commissione si spieghi chiaramente in questa parte, e che questo numero sia redatto in modo da non lasciar luogo ad equivoco.

PRESIDENTE. Il deputato Civita ha facoltà di parlare.

CIVITA. Credo che la questione opportunamente sollevata dall'onorevole La Porta trovi la sua soluzione nel progetto del bilancio dell'anno venturo, nel quale al capitolo *Ministero dell'interno* leggo, sotto la rubrica *Archivi dello Stato, Personale*, l'egregia somma di lire 349,000, ed in seguito, al capitolo *Ministero dell'istruzione pubblica*, trovo tutto quello che è necessario per gli stipendi di questi archivi dello Stato.

Ponendo ciò in accordo colla redazione della Commissione *Archivi amministrativi*, mi pare che ogni dubbio sia risolto, e che la Camera possa benissimo procedere all'approvazione del numero 17, poichè tutti i timori dell'onorevole La Porta sono opportunamente dileguati dal progetto del bilancio, che è stato già distribuito ad ognuno di noi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

BON-COMPAGNI, relatore. In quanto al dubbio che esprimeva l'onorevole Sanguinetti, io non posso proporli una miglior risoluzione, che invitandolo a leggere la proposizione della Commissione; tanto più, se la mette a riscontro della proposizione che era stata fatta dal Ministero.

Il progetto del Ministero parlava di conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali. Ci venne il dubbio che questa lacuna potesse, per avventura, dar occasione a riguardare come proprietà provinciale alcune delle raccolte di documenti storici più importanti

che esistono in Italia, ed abbiamo creduto che ogni dubbio fosse dileguato, allorquando si dicesse: *Archivi amministrativi della provincia.*

Ciascuno intende a prima vista che cosa sono gli archivi amministrativi, cioè la collezione di tutte quelle carte che si riferiscono all'amministrazione della provincia, e di tutti gli atti amministrativi antichi o recenti della provincia.

Quanto all'obbiezione che faceva l'onorevole La Porta, io credo che questa possa riferirsi ad una certa difficoltà, od almeno a certe precauzioni che convenga prendere nell'esecuzione di questa legge, nel passaggio da uno stato di cose all'altro, anzichè al merito della legge stessa.

Da quanto egli diceva, io imparai che nelle provincie meridionali agli archivi delle provincie sono unite collezioni di altri documenti che riflettono i diritti del cittadino, o servono all'erudizione storica.

Sicuramente per eseguire la legge, quale noi la proponiamo, conviene che questa confusione cessi; ma non era questa una materia che appartenesse alla legge presente.

Ora da quello che disse l'onorevole Civita, pare sia già intenzione del Governo il provvedervi, e che qualche proposizione relativa sia già fatta nel bilancio dell'anno venturo.

Io riconosco necessari questi provvedimenti; ma riconosco altresì ch'essi non entravano punto nella categoria di quelle materie che la Commissione era incaricata d'esaminare in occasione di questo schema di legge.

PRESIDENTE. Il deputato La Porta ha la parola.

LA PORTA. Io ringrazio l'onorevole relatore della sua argomentazione, poichè essa viene a convalidare esplicitamente quanto io sostengo.

Non può passare nelle attribuzioni della provincia un'istituzione la quale non è destinata al servizio esclusivo della provincia stessa, e se l'onorevole relatore conviene con me, nè certo può disconvenirne, che in gran parte dello Stato (parlo di tutto il mezzogiorno; forse sarà così anche in altre provincie) gli archivi provinciali sono confusi cogli archivi dello Stato, come si possono far passare alle provincie degli archivi, che si debbono pria distinguere, non con una disposizione ministeriale, ma con una legge organica?

Io distinguo, come ho fatto, gli archivi amministrativi dagli archivi dello Stato.

Se c'è nel bilancio, come diceva l'onorevole Civita, uno stanziamento che riguarda le spese degli archivi, non c'è però nel bilancio una distinzione fra gli archivi amministrativi e gli archivi dello Stato.

V'è bisogno d'una legge organica che uniformi e distingua in tutte le provincie d'Italia quest'istituzione, e finchè questa legge non c'è, finchè non saranno distinti dagli altri gli archivi amministrativi delle provincie, noi non possiamo dare alle provincie quegli archivi che comprendono anche documenti storici, i documenti che interessano la nazione.

La mia proposizione, adunque, tende a togliere queste attribuzioni alle provincie, finchè una legge organica non costituisca in archivi separati i documenti che debbono essere custoditi dallo Stato, lasciando alle provincie quelli che più specialmente le riguardano.

Per ora mi pare inopportuno decidere senza conoscere quello che si fa.

PERUZZI, ministro per l'interno. Prego l'onorevole La Porta a considerare il progetto del paragrafo 17 del Ministero e il progetto del paragrafo 17 della Commissione per rassicurarsi pienamente, poichè pare che le parole dell'onorevole relatore non l'abbiano abbastanza tranquillizzato.

Il Ministero proponeva il paragrafo 17 in questi termini: « Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali, » invece la Commissione v'ha sostituito le seguenti parole: « Alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia. »

Non ho alcun dubbio sopra quello che ho fatto nell'accettare la sostituzione della proposta della Commissione alla mia: io ho accettato non la sostituzione di una proposta ad un'altra, ho accettato una proposizione integralmente nuova, una proposizione che non era nel mio progetto. Qual era il mio intendimento quando io diceva che l'Amministrazione provinciale avrebbe dovuto provvedere alla conservazione (si noti bene) dei monumenti e degli archivi provinciali? Io intendeva di discentrare anche questo servizio, cioè, di attribuire all'amministrazione provinciale quelle ingerenze e quelle spese che occorrono per la conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali, che oggi sono monumenti ed archivi nazionali, ma che hanno il carattere di provinciali per la prescrizione stabilita nella legge di darli alle provincie invece di lasciarli allo Stato.

A questo riguardo nulla si voleva innovare. Ma si venne casualmente a mettere in questo numero una disposizione relativa alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia; ma io faccio considerare che questa disposizione ci sarebbe stata di sua natura, essendo naturale che una volta che la provincia è autonoma, una volta che c'è un Consiglio che l'amministra, questo Consiglio debba provvedere alla conservazione dei suoi edifici e dei suoi archivi amministrativi.

Ora, che cosa sono questi archivi amministrativi?

Sono archivi amministrativi che non hanno a confondersi cogli archivi provinciali, i quali sono una classe d'archivi diventati oggi nazionali. Cosa sarà per l'avvenire, si vedrà; ma evidentemente bisogna stabilire le norme per il passaggio anche di quella parte dell'archivio amministrativo dello Stato che concerne il servizio vivo che lo Stato cede alla provincia, giacchè è naturale che bisogna fare che per questo servizio la provincia abbia un archivio e disponga delle carte che sono relative a questo servizio; qui non vi ha niente di storico, non vi è niente di monumentale; questo era

TORNATA DEL 9 LUGLIO

contemplato nel paragrafo 17 del Ministero, ma il Ministero l'ha completamente abbandonato, e quando dico abbandonato, dico abbandonato per il momento, perchè effettivamente il Ministero ha riconosciuto che nel momento attuale non si sarebbe potuto applicare questa disposizione senza delle norme legislative. È evidente che bisogna far delle leggi le quali provvedano a che l'amministrazione provinciale, se le si darà quest'ufficio di conservare i monumenti e l'archivio provinciale, non possa trascurarli, nè abusare, nè compromettere una delle parti le più preziose e le più care del patrimonio della nazione.

Siccome la legge destinata a provvedere a questo bisogno si sta elaborando e non è ancora stata fatta, il Ministero di buon accordo ha abbandonato questo paragrafo, riservandosi nell'avvenire, quando saremo più riposati, di richiamare nuovamente l'attenzione del Parlamento su questa cosa con una legge che si sta preparando; legge però che è molto difficile, appunto per la grande difficoltà di conservare questi monumenti quando sono lasciati alla provincia; ma ora, ripeto, qui non vi è niente che tocchi nè ai monumenti, nè agli edifici, nè agli archivi provinciali. Se questo paragrafo non vi fosse, non ne dispiaccia alla Commissione, non sarebbe un gran male.

Quindi, se la Commissione credesse di sopprimerlo, io non vi avrei nessunissima difficoltà; così si toglierebbero tutti gli equivoci ed ogni discussione.

PRESIDENTE. Il deputato Di San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Il signor ministro Peruzzi ha perfettamente compresa la ragione esposta dagli onorevoli oppositori alla sanzione del paragrafo 17. Esso porterebbe certamente degli inconvenienti nelle provincie meridionali, specialmente dove in ogni provincia vi è un archivio che appellavasi provinciale, ma che in sostanza non è che un archivio alla dipendenza governativa. Questi archivi sono stati sempre ritenuti come uffici dello Stato.

Ora il signor ministro, convenendo sulla origine e sorte di questi archivi che rimangono a spese ed a cura dello Stato, io non so perchè non possa francamente proporsi la soppressione del paragrafo 17 di cui discorriamo. (Sì! sì!)

Certamente agli archivi amministrativi di che abbisogneranno le provincie, vi provvederanno i Consigli provinciali, senza che vi sia di bisogno di autorizzarli con un comma, la cui interpretazione potrebbe forse venire a danno degli archivi provinciali ora esistenti.

PRESIDENTE. Il deputato La Porta conviene anche egli che si sopprima questo numero?

LA PORTA. Senza dubbio, perchè la proposta soppressiva è quella colla quale ho dato causa alla presente discussione; però desidererei che l'onorevole relatore dicesse la sua opinione, perchè, se la Commissione acconsente a questa soppressione, allora non vi è più luogo a discuterla.

BON-COMPAGNI, relatore. La Commissione non fa difficoltà a che sia soppresso; ben inteso però che queste attribuzioni sono riservate al Consiglio provinciale.

PRESIDENTE. S'intenderà dunque soppresso il paragrafo 17.

Viene ora l'aggiunta proposta dal deputato Testa da aggiungersi all'articolo 165 della Commissione, così concepita:

« 18. Il Consiglio provinciale determina l'epoca nella quale l'esercizio della caccia deve essere vietato nella provincia.

« Sono abolite le disposizioni delle leggi ora vigenti nelle varie parti del regno, in quanto stabiliscano l'epoca nella quale l'esercizio della caccia incomincia o cessa. »

Il deputato Testa ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

TESTA. Io pregherei l'onorevole presidente a voler mettere questa mia aggiunta fra le disposizioni transitorie.

PERUZZI, ministro per l'interno. Siccome in uno degli emendamenti stati sospesi, credo in quello proposto dall'onorevole Torrigiani (Sì! sì!), si parla anche di caccia, ed essendovi quindi analogia tra le due proposte, mi pare che la Commissione potrebbe occuparsi ad un tempo delle due proposte. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Rimane dunque così inteso.

Ora viene l'emendamento del deputato Sanguinetti, il quale consisterebbe nell'aggiungere questo numero:

« 17. Agli affari che gli saranno affidati da leggi speciali. »

SANGUINETTI. L'ho ritirato ed invece ho proposto quest'altro, che si sopprimano i numeri 1 e 5 dove si parla della pubblica istruzione, e che a questo numero si sostituisca quest'altro il quale manda alla legge organica la discussione della pubblica istruzione, ed è concepito come quello delle strade al numero 2.

Ecco il mio emendamento: dove c'è il numero 2 si direbbe: « alla pubblica istruzione in conformità della legge. »

Così comprenderebbe tanto le materie indicate nel numero 2, quanto quelle indicate nel numero 5, e lascierebbe per altra parte l'adito a prendere qualsiasi determinazione nella legge speciale, senza pregiudicare nessuna questione.

Mi pare che l'onorevole ministro potrebbe accettare questo emendamento che accelera la discussione, togliendo di mezzo una materia che dà luogo a continue questioni.

PERUZZI, ministro per l'interno. Siccome qui occorre la proposta del deputato Macchi, la quale essendo sospensiva diventa una proposta pregiudiziale sulle spese obbligatorie della pubblica istruzione, così l'onorevole Sanguinetti dovrebbe aspettare dopo deliberato sulla proposta Macchi, e intanto si vedrà l'esito di quella proposta...

PRESIDENTE. Dunque è ritirato l'emendamento?

SANGUINETTI. Non è ritirato, è sospeso!

PERUZZI, ministro per l'interno... poichè ad ogni modo la questione vuole esser fatta.

PRESIDENTE. Viene ora la proposta Camerini; egli propone di aggiungere un 18° paragrafo così espresso:

« Alla censura dei funzionari della provincia da esercitarsi ogni anno nella sessione ordinaria, mediante deliberazione segreta che sarà trasmessa al presidente del Consiglio dei ministri. »

L'onorevole Camerini ha la parola.

CAMERINI. L'emendamento da me proposto sembrerebbe che venisse fuori tempo sotto un regime costituzionale, ed io prescinderei dal sostenerlo se non avesse che la sola autorità del mio solo nome, che è nulla o pochissimo.

Però io non fo che rammentare alla Camera come questa disposizione venisse da una legislazione, la quale sembrava un anacronismo, perchè surta sotto il dispotismo, avea tale impronta liberale da destare le più alte meraviglie che avesse potuto attecchire e svolgersi in guisa da formare tale un sistema, specialmente amministrativo, da riguardarlo quasi come perfetto, a giudizio di uomini assai competenti. Parlo della legge amministrativa delle provincie meridionali, promulgata nel 1816, dalla quale il mio emendamento può dirsi tolto di peso. Essa fu compilata da uomini egregi ed assai pratici, quali erano i ministri Tommasi e Medici, e più direttamente da Rocco Beneventani, chiarissimo genitore di un nostro onorevole collega.

Adunque dietro la poca autorità del mio nome sta quella dell'origine di questo emendamento, dell'autorità di uomini insigni che la formarono e dell'esperienza...

MASSARI. Domando la parola.

CAMERINI... di quasi mezzo secolo che l'ha dimostrata eccellente.

Pur non mi dissimulo quali sieno le difficoltà che possono presentarsi all'accettazione di questo emendamento.

Aveva presentito, e l'ho sentito già susurrare in quest'aula poco fa, che verrebbe intempestivo o superfluo sotto un sistema costituzionale, perchè vi ha la pubblicità della stampa, vi ha il diritto di petizione al Parlamento, cui solo si spetta la censura dei funzionari, e per essi dei ministri che ne rispondono.

Risponderei che la pubblicità ed il diritto di petizione troppo spesso si trasformano in grido di piazza, e quindi si può con vantaggio a questo preferire il voto autorevole di un corpo costituito. Il voto ufficiale di questo corpo può servire di guida, di regola al Governo, non dirò già per ritenerlo assolutamente, ma per prendere le indagini consigliate dalle circostanze e dall'autorità del Consiglio provinciale.

Avvi di più: le petizioni, quando anche partissero eventualmente da un Consiglio provinciale, hanno sempre qualche cosa di personale e spesso risentono della loro origine *ab irato*; invece, attribuendo ai Consigli provinciali queste facoltà, o meglio questo dovere, in epoche determinate, non sarebbe che il risultamento di

mature e severe riflessioni, e io credo che potrebbe in certa guisa servire anche di guarentigia al Governo costituzionale, poichè ove in faccia ai susurri, alle grida cui è esposto necessariamente ogni funzionario governativo, in faccia alle intemperanze della stampa, un ministro potesse opporre il voto di un Consiglio provinciale, oh certamente il mantenimento di quell'autorità sarebbe giudicato una risoluzione di stretta giustizia!

Nè certamente un ministro italiano si sgomenterebbe dell'inversa proposizione, vale a dire che un voto di censura fosse quasi un'accusa, quando non si ottemperasse dal Governo a questo voto.

Io penso che un ministro coscienzioso si sforzerà di acclarare perfettamente le ragioni per le quali un voto di questa natura fosse emesso da un corpo così ragguardevole quale si è un Consiglio provinciale, e in ogni caso non sarebbe che colpa del ministro se gli si potesse rimproverare in seguito che egli non ha prestato orecchio ai giusti voti di un'adunanza elettiva, di un'adunanza rispettata e riconosciuta dallo Stato.

D'altronde anche il diritto di petizione al Parlamento porta con sè la necessità di ricorrere prima al Governo; nè veggo quale inconveniente siavi, quale difficoltà che questo ricorso al Governo, o nella forma da me proposta, o sotto qualunque altra forma fosse iniziato con una rimostranza effettiva al Governo prima che si sperimentassero tutti gli altri rimedi, e solo quando il Governo fosse assolutamente sordo ai giusti reclami delle popolazioni così rappresentate.

Aggiungerò a questa riflessione un'altra osservazione. Come io diceva poco fa, questa legge ha portato non mediocre utilità, tenuto conto dei tempi. Difatti sulle prime, quando fu accettata questa disposizione, era l'epoca del Governo francese, ed allora l'utilità fu evidente, si faceva coscienziosamente quel disimpegno, e quelle deliberazioni erano veramente figlie della giustizia e del coraggio civile. Venne un Governo più dispotico, venne un Governo che degenerò in un assolutismo feroce; ebbene, che cosa avvenne? Spesso si è veduto che coloro medesimi i quali non avevano alcun ribrezzo di curvare reverenti innanzi ad un intendente o a qualunque funzionario della provincia, messi in condizione di deliberare, allorchè si trattava di mettere il proprio nome sotto una deliberazione di amplissima lode a chi meritava invece vituperio e disprezzo, titubavano, ed assai spesso, non dirò già che si facessero effettivamente voti di censura, ma le deboli lodi contro il costume equivalevano alla censura. Eppure si trattava di consiglieri scelti dal Governo e ligi ad ogni esigenza.

Vogliono un argomento anche più grave della bontà di simile disposizione? L'abbiamo nei momenti di transizione; allorchè si avvicinava il 1848, quando Ferdinando II cercava scimiettare le idee liberali, che faceva, signori? Dava forza a quel voto, prima non curato, dei Consigli provinciali, nominando gente indipendente a presiederli, ed ottemperava assai spesso ai voti di que-

sti Consigli. Lo stesso fece all'appressarsi del 1860. Ed anche talora Francesco II, e nei tempi del più assoluto e tristo dispotismo, quando avveniva che taluno men dipendente per alta posizione sociale o per meriti superiori potesse giungere a presiedere un Consiglio provinciale, tosto appariva l'impronta d'indipendenza in quel voto del Consiglio provinciale, e qualche volta non rimaneva senza frutto. E difatti mi ricorda qui un onorevole collega come più di un Consiglio provinciale, sentendo la dignità propria, si rifiutasse collettivamente a firmare la domanda per l'abolizione dello Statuto e facesse rimostranze abbastanza forti e recise.

Che volete, signori? Era una bella pianta, la quale doveva isterilire in mezzo a quelle circostanze ed in quel suolo, e ciò non ostante, anche stentatamente vivendo, portava scarsi, ma buoni frutti,

Nè mi si opponga che effettivamente quest'istituzione, nata sotto il dispotismo, doveva risentirsi dell'indole di lui. No: essa era invece il frutto delle nostre tradizioni. Ognuno sa che anche le più antiche leggi amministrative delle provincie meridionali avevano una impronta gloriosa di libertà, mentre altre provincie non eran regolate che dalle consuetudini tutt'altro che liberali. *More majorum*. Noi però, eredi, come diverse altre provincie d'Italia, delle tradizioni delle leggi romane, che avevano i loro edili cereali, i loro prefetti dei vigili, noi siamo passati attraverso alla legislazione dei Parlamenti *more normanno*; e fa stupore il ricordare come le Università avessero il diritto di mandare presso il Governo i loro decurioni a trattare e deliberare sulle cose del regno e rimostrare per gli abusi che commetteressero gli agenti del Governo.

Stabilito questo diritto di censura, passammo alle costituzioni sveve, e fu mantenuto. Sotto il dominio angioino, all'epoca dei famosi capitoli di San Martino, le Università avevano persino il diritto alla protezione, non già giudiziaria, che sarebbe tutt'altra cosa, ma alla protezione amministrativa della regia Camera della Sommaria, presso la quale, come ognuno sa, potevano fare le loro rimostranze per la cattiva amministrazione governativa. Napoli si ebbe i Sedili nobili e plebei, ed anche questi, nei quali *considebant eminentiores potioresque et consulebant reipublicae*, avevano e gelosamente sempre mantenevano il diritto di rimostranza e censura.

Vennero gli eletti del popolo, ai quali spettava precisamente il sindacato sopra i *giudici temporari* e sulla *forza della magna Curia*.

Non è egli bizzarra, signori, questa coesistenza di *eletti del popolo*, e con tale facoltà sotto i Governi che s'intitolavano *per la grazia di Dio*? E così furono mantenute disposizioni analoghe nelle prammatiche vice-regali del 1536, del 1549 e del 1642.

In una parola, quasi a complemento di larghissime istituzioni liberali che davano alle Università e alla loro rappresentanza amministrativa la scelta degli ufficiali municipali, i deputati per assistere agli affari delle Università, i deputati all'esecuzione e ripartizione delle

tasse (sistemi liberalissimi dei quali i liberali odierni si spaventano!), era mantenuto espressamente un vero diritto di censura dei funzionari.

Dunque l'origine di questa legge è tutt'altro che del dispotismo, e dobbiamo rilevarla in quel santo principio di giustizia e di verità che la informa e che trionfa della stessa tirannia. I sani principii dallo studio e dalle meditazioni dei sapienti s'introducono a poco a poco nelle leggi, e così si traforano nel sistema stesso del dispotismo. I despoti, inconsapevoli o vaghi della gloria di riformatori, non se ne spaventano, perchè li tengono quasi come creazione propria. Ma le verità fanno il loro cammino, si svolgono, fino a che insensibilmente si educano i popoli e giungono al punto di divenire intolleranti assolutamente della tirannia.

Non s'insista più oltre sulla obbiezione d'incompatibilità di questa facoltà in un Governo costituzionale.

E ci conforta in questo assunto anche l'autorità degli stessi egregi uomini che la introdussero nella legge del 1816.

L'istesso consigliere Beneventani, che fu l'autore principale di quel monumento magnifico di sapienza amministrativa, nel 1848 fu chiamato con l'intero Consiglio di Stato a riformare la legge del 1816, ed a coordinarla alle condizioni modificate del Regno, vale a dire al regime costituzionale. Nell'articolo 227, n. 10, del progetto, leggevasi la seguente disposizione: « Presenterà il suo giudizio retto e coscienzioso sullo stato della provincia, sotto il rapporto di pubblica amministrazione, suggerendo i mezzi a poterla migliorare. »

Invece il vice-presidente di quella Commissione, Seracapriola, ed i consiglieri Beneventani e Bonanni, opinarono doversi aggiungere in fine del comma le parole: *e specialmente sulla condotta dei pubblici funzionari e sulle opinioni che meritano*.

Se non trovavasi incompatibilità da uomini così competenti, vorrà bene perdonarsi a me che non saprei a verun patto riconoscerla.

Sono queste le ragioni principali che sostengono il mio emendamento; mi credo però in debito di dichiarare che tengo poco alla forma di esso. Qualunque fosse la formola, l'accetterei, purchè fosse fatto salvo il principio; non tengo al segreto, non tengo alla maniera di deliberazione, non tengo infine ai diritti di rimostranza più o meno larga che si dessero, ma tengo a ciò che la rappresentanza dell'amministrazione provinciale abbia il diritto di far sentire i bisogni delle popolazioni al Governo, e lo eserciti non già in circostanze speciali, perchè queste risentono sempre delle parzialità, delle impressioni momentanee, ma invece quando uomini che riscossero la fiducia pubblica sono chiamati ufficialmente a deliberare, essi può dirsi che si trasformano, sentono la dignità del loro ufficio ed il dovere di compierlo coscienziosamente. Ognuno sa, e l'esperienza lo conferma, che la dignità degli uffici dissipa la leggerezza ed anche qualche difetto d'indole e di carattere.

Abbiate pure gente facile e precipitosa, e chiamatela all'ufficio di giurati, eccola che diventa religiosa e co-

scienziosa nell'ufficio di magistrato, chiamate questi individui nei tribunali di commercio, chiamateli nei Consigli amministrativi, ed ecco trasformati quegli uomini: così avverrà dei Consigli provinciali; chiamateli ufficialmente ad esercitare la censura, ed il Governo avrà il miglior mezzo per conoscere i bisogni della popolazione.

Ho detto che ciò poteva essere anche una giustificazione per il Ministero, e mantengo questa proposizione in quanto che io credo che spesso le amministrazioni (non parlo di questa più che di un'altra) tengono troppo esageratamente al principio d'autorità, spesso si credono costrette a sostenere anche nel torto i pubblici funzionari, e vere o false che sieno le doglianze o le cause di esse, non si dà ascolto, ma si attribuiscono a malcontento, spirito di partito, ire private; un corpo costituito invece non cade in simili bassezze, e molto meno quando è chiamato ufficialmente in periodi determinati.

Spero bene che la Camera vorrà fare buon viso a questo emendamento, il quale, ripeto, merita di essere accolto e per la sua origine storica, che gli dà l'impronta liberale più spiccata, e per la prova fatta di mezzo secolo, secondo la speranza che ne abbiamo molti di noi.

Io non ho proposto questo emendamento senza consultare moltissimi dei miei onorevoli colleghi delle provincie meridionali, che fecero plauso alle mie buone intenzioni e se ne augurano bene anche sotto il regime costituzionale. Se la Camera lo accoglierà, a mio modo di vedere avrà fatto opera ben utile e ben meritoria per la cosa pubblica, e a me resterà la gloria di non avere lasciata dimenticata questa grande tradizione di una legislazione la quale se migliorò le nostre condizioni anche a fronte di un duro dispotismo, non può mancare di essere novella e solida garanzia di libertà amministrativa.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola,

PRESIDENTE. Do partecipazione alla Camera che i deputati La Porta e Minervini propongono un sotto-emendamento, il quale consiste nell'inserire nel paragrafo proposto dal deputato Camerini le parole: *senza l'intervento del prefetto.*

La parola è al signor ministro dell'interno.

PERUZZI, ministro per l'interno. Trovo molto logica l'aggiunta, e naturale come sub-emendamento. *Ma nego maiorem.*

Pare che l'onorevole Camerini non avesse una gran fede nella bontà del suo emendamento, quando, piuttosto che metterlo sotto la protezione di quegli argomenti che certamente avrebbe saputo trovare, se ve ne fossero molti a sostegno, ha creduto di porlo sotto la autorità dei nomi che lo avevano proposto in un'altra legge e confortarlo coll'esperienza.

Quanto all'autorità dei nomi che lo avevano proposto, io m'inchino dinanzi ad essi, e nell'atto che combatto l'emendamento Camerini, in quanto era articolo di una legge fatta nel 1816, dichiaro che è per me argomento

di più per tributare elogi e riconoscenza a quegli uomini egregi, i quali non potendo ottenere di più ottennero almeno una diminuzione dell'autorità dispotica alla quale non poterono dar la remora delle guarentigie costituzionali, il cui desiderio avevano certamente nel cuore. Ma perchè quei Borboni, i quali non vollero dare la Costituzione, e ogni volta che la diedero si affrettarono a toglierla appena furono i più forti, perchè, dico, accettarono allora questo temperamento? Lo accettarono come sempre dai Governi dispotici si sono accettate certe franchigie provinciali o comunali.

Anche le provincie pontificie erano di tutte le più dotate per franchigie provinciali, ma anche là non era che polvere negli occhi.

Era assai facile concedere grandi attribuzioni, e niente pericoloso, visto il modo d'elezione allora stabilito, di fronte agli arbitrii del Governo, quando alla vigilia di una data deliberazione si potevano dire all'orecchio certe paroline, come si sapevano dire a quei tempi, le quali mettevano nell'alternativa o di astenersi dall'usare un diritto, o di diventare eroi ed affrontare i maggiori pericoli. Era ben naturale che anche i più coraggiosi si peritassero ad esporsi a pericoli grandi per ottenere dei piccoli risultati; quindi mentre in quelle provincie sempre vi furono uomini che non indietreggiarono davanti a qualunque pericolo quando credettero di potere con ciò recar giovamento alla patria, io intendo benissimo che non vi si esponessero per il meschino risultato di dare un qualche voto di censura che non avrebbe poi avuto alcun effetto.

Io non potrei quindi menar buono l'argomento che l'onorevole Camerini trae dall'esperienza; imperocchè la storia delle provincie alle quali egli appartiene, durante il periodo nel quale questa disposizione è stata in vigore, non mi pare tale da farci persuasi della sua efficacia.

Non mi fermo sopra tutto quello che ci ha narrato delle attribuzioni date ad altri corpi, sopra la storia che ci ha fatto delle diverse fasi per passare dal despotismo il più assoluto al regime sotto il quale oggi ci troviamo e sotto l'egidia del quale tutte le società moderne mettono i diritti dei cittadini; perchè quando noi abbiamo conseguito queste franchigie, quando vi sono delle garanzie veramente efficaci, allora mi pare che gli esempi dei pubblici reggimenti fondati sopra principii sostanzialmente diversi, non abbiano un gran valore.

E questo dirò tanto più, in quanto che, mentre la confusione dei poteri era appunto la condizione dell'esistenza di questi pubblici reggimenti che abbiamo distrutti, la divisione dei poteri è stato lo scopo al quale sonosi volti da qualche tempo tutti gli studi dei pubblicisti, tutte le aspirazioni dei popoli; e noi dobbiamo studiarci di conservarla ed anzi di perfezionarla, come abbiamo fatto, per esempio, votando la legge sul contenzioso amministrativo, perchè egli è nella divisione dei poteri che noi troveremo la più salda guarentigia dei nostri diritti.

TORNATA DEL 9 LUGLIO

Ora io non posso acconsentire coll'onorevole deputato Camerini in quello che vi diceva, cioè che i Consigli provinciali siano rappresentanze delle popolazioni. Bisogna su questo proposito intenderci bene, perchè altrimenti, se procedessimo in un concetto che secondo me, è sostanzialmente erroneo, noi potremmo essere fuorviati nella discussione anche di molte altre disposizioni di questa legge.

Agli occhi miei queste non sono rappresentanze politiche; i rappresentanti sono qui; la rappresentanza popolare in un paese libero è il Parlamento, sono i deputati eletti appositamente, per tutelare i diritti della nazione, quando si fanno le elezioni politiche.

I membri dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sono mandatari delegati a reggere e ad amministrare gl'interessi dei comuni e degli interessati nella provincia.

Qui bisogna spiegarci bene; imperocchè, o signori, se noi volessimo considerare i Consigli provinciali come veri rappresentanti, se volessimo considerarli come rivali, direi quasi, del Parlamento, allora vi sarebbero molti, i quali non solo non darebbero loro che le attribuzioni volute dall'onorevole Camerini, ma non accetterebbero neppure molte delle disposizioni che io ho avuto l'onore di proporre, e che in parte sono già state votate ed in parte lo saranno io seguito da questa Camera.

Egli è per questo, o signori, che senza più prolungarmi nel ribattere gli argomenti dell'onorevole deputato Camerini, io non potrei accettare il suo emendamento, e pregherei anzi la Camera a respingerlo, se pure l'onorevole Camerini stesso, pago d'aver con ciò reso un tributo di lode e di riconoscenza a quelli i quali, come transizione fra i principii che propugnavano e quelli che sgraziatamente dominavano nel Governo, proposero questa massima nelle leggi che allora furono incaricati di fare, non preferisse egli stesso di ritirarlo.

Imperocchè io gli debbo far osservare come questo stesso che egli ci ha detto che fu fatto da questi e da altri nei momenti nei quali si avvicinavano le riforme del 1847 e 1848, e quindi nei momenti che precedettero gli avvenimenti del 1850 e 1869, questo stesso dimostra come non fosse per virtù di queste disposizioni speciali che allora i Consigli provinciali e comunali presero una maggiore importanza; ma fu appunto per la prevalenza dell'elemento nazionale sopra l'elemento dispotico del Borbone.

A questo sono dovuti gli atti che fecero questi Consigli; e quando egli mi citava quegli atti di grande e lodevolissimo coraggio, che furono il voto contro la sospensione dello Statuto e il rifiuto di firmare la petizione per l'abolizione dello Statuto medesimo, egli converrà meco che questo stesso è un argomento che prova l'inutilità di questa disposizione, perchè non fu in virtù di questa disposizione di censura che presero quella deliberazione, ma fu appunto per la prevalenza di un sentimento generale di dignità, per protestare contro la

tirannide di coloro che spergiuravano e violavano gli obblighi assunti.

Ed a questo proposito osserverò che quando i Governi violano i loro doveri ed i loro impegni, e quando coloro che siedono uniti intorno ad un tavolino, qualunque siano le loro attribuzioni, sono compresi dei doveri dei cittadini d'un paese che è degno d'essere libero, malgrado la prepotente volontà d'un despota, essi, o signori, trovano in tutte le leggi degli argomenti sufficienti per protestare contro l'oppressione.

Io ricordo che quando presiedeva il Consiglio comunale di Firenze ho trovato un appiglio per fare deliberare una protesta contro l'abolizione della Costituzione. Quando si vuol far questo, la confusione dei poteri è un rimedio al cattivo reggimento della cosa pubblica. Allora, o signori, si trova sempre il mezzo, vi siano o no disposizioni di legge.

Ma qui, se noi diamo un diritto di questo genere, diritto che io crederei altamente pericoloso per la cosa pubblica, noi invaderemmo le attribuzioni del Parlamento. Quando avessimo dato un simile diritto alle amministrazioni provinciali, bisognerebbe pur rispettarlo, ed io credo che dall'esercizio di questo diritto potrebbe derivare grave nocimento al buon andamento dell'amministrazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAMERINI. Chiedo di parlare per ispiegare le mie idee.

PRESIDENTE. Se la discussione continua, la parola spetta prima al deputato Minervini.

CAMERINI. Chiedo solo di spiegare le mie idee che sono state fraintese.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini rinuncia a parlare?

MINERVINI. No, signore.

PRESIDENTE. Allora parli.

MINERVINI. Per appoggiare la proposta del deputato Camerini, non mi varrò degli argomenti da lui addotti, imperocchè sarebbe ripetere quello che egli bene acconciamente disse alla Camera, ed a cui parmi non avere il ministro fatta seria confutazione: anzi io credeva che lungi di sorgere oppositore, avesse il ministro fatta sua la proposta Camerini, appoggiandola, come utilissima pel Ministero responsabile.

Gli atti di censura non si riferirebbero alla persona, ma agli atti del funzionario: e di certo un funzionario che può esercitare atti, se, o nei modi o nel fondo, con tali atti offende la giustizia e crea impopolarità al Governo, un collegio elettivo, che rappresenta amministrativamente la provincia, sarebbe al caso di dare al Governo delle informazioni coscienziose, e come un rendiconto della pubblica opinione dei funzionari dalla quale dipende lo spirito pubblico.

Nè vale il dire che questa sarebbe un'invasione dei diritti del Parlamento, poichè il Parlamento è un corpo politico che rappresenta la nazione: e il Consiglio provinciale è un corpo amministrativo che rappresenta gli interessi di tutti gli amministrati che lo elessero: ossia gl'interessi della intera provincia.

Noi rappresentiamo il paese in massa nella sua nazionalità, ma nessuno ha qui rappresentanza speciale, rappresentanza amministrativa.

La sorveglianza che eserciterebbe un corpo amministrativo sopra atti amministrativi sarebbe quindi legittima, utile e prudentissima. Il sindacato era nella repubblica romana esercitato; e nell'Italia nostra, quando si reggeva a libertà municipale, la censura degli ufficiali pubblici era nel diritto della libertà. E non saprei perchè il signor ministro volesse ricusare un mezzo sicuro di sapere sulla condotta dei funzionari, per i quali questa censura per legge sarebbe una garanzia contro le calunnie e le male voglie dei singoli, e d'altra parte farebbe avvertiti gli uomini del potere che le loro trasmodanze non andrebbero celate al Governo. L'infelice, cui non è dato ricorrere per la inopia dei mezzi e per la poca fiducia che si ha alla miseria, alle prese con l'arbitrio, avrebbe una garanzia nella censura del corpo elettivo sopra i funzionari della provincia. Il diritto di petizione è sacro, ma diciamolo in buona fede, quale conto si vuole farne? Il lamento singolo in un consesso politico-legislativo si guarda spesso leggermente, e senza alcun pro, perchè il ministro sostiene sempre il suo dipendente, perchè non ama che gli si dicesse di avere malamente scelto i funzionari pubblici.

Ora, se i pubblici funzionari sono pagati con la contribuzione delle popolazioni, vorrete sulla condotta di detti funzionari negare il sindacato segreto, e solo per avvertire il ministro, al Consesso dei consiglieri elettivi della provincia, dove quei funzionari sono delegati a governare? Voi proclamate la libertà e la indipendenza del comune e della provincia e intanto le sottoponete al controllo, all'ingerenza, alla vigilanza del prefetto e del suo consesso di prefettura, e poi vorreste che il Consiglio provinciale non avesse a controllare, per istruire il Ministero, i funzionari che nella provincia sono delegati al governo della cosa pubblica?

E poi, una vigilanza di regola, segreta, ed in via ordinaria e per legge, e che senza pubblicità rende avvertito il presidente del Consiglio dei ministri del modo, con che i funzionari governano, è una vigilanza salutare, una reciprocità di eguaglianza innanzi alla legge.

Vi è il diritto di petizione, dirà taluno, ma altro è richiamarsi al Parlamento quando i funzionari fuorviano, ed il Ministero non provvede, o malamente, altro è istruire il Ministero del modo con che i suoi agenti si comportino.

Se il Ministero avesse avuto dei Consigli provinciali che avessero sindacato gli arbitrii, i soprusi, le violenze di talune autorità, non avremmo il brigantaggio, od almeno sarebbe stato distrutto. L'arbitrio, *senza sindacato*, concesso di fatto, se non di dritto, a tutte le autorità, ingenerò il pubblico scontento, e un antagonismo pericoloso degli stessi funzionari fra loro. Perchè il signor ministro vuole rimanere nel buio, e vedersi astretto ad assumere sopra di sé le trasmodanze dei suoi dipendenti? veramente ne stupisco, non so spiegarmelo.

Quando dichiaraste volere leggi e pene e procedure eccezionali pel brigantaggio, ed una legge di sospetto, la facile maggioranza, credendo far bene, ve l'accordava; noi ci opponemmo, fummo vinti; ma il fatto ci fece avere una splendida, e da noi non amata, sebbene certamente attesa rivincita. Voi doveste modificare la prima legge vietando l'arresto preventivo ed imponendo l'interrogatorio, e ciò per le trasmodanze e gli errori commessi dai vostri dipendenti. Da ultimo doveste sopprimere la parte dei sospetti, e doveste farlo perchè vedeste a quali abusi si abbandonassero taluni prefetti, sotto-prefetti ed altre autorità. Se aveste avuto il sindacato commesso al Consiglio provinciale, avreste avuto la notizia del vero, non avreste dovuto rimanere passivi alla volontà arbitraria ed ingiusta di un prefetto, e così avreste contro di voi, signori ministri, l'odio delle popolazioni, mentre certo voi non amate l'ingiustizia, ma rimanete nella ignoranza del vero, condannati ad approvarla. Sperate forse che l'uomo ingiusto segni la sua condanna per dirvi il vero?...

Oppositore del Ministero, ma franco e leale, e spesso tagliente, vi dichiaro che non saprei condannare il bene o falsare il vero per contrariarvi. La iniziativa con che, edotti dai fatti, recideste alla legge Pica la parte dei sospetti, fu un'iniziativa che noi con piacere vi cedemmo, e vorrei che sempre, giovandovi della Opposizione, veniste innanti con queste iniziative. Ma avreste avuti tanti clamori e tanti danni a riparare, e spero che riparerete, se aveste avuta notizia del vero da un corpo elettivo di eminenti cittadini? Non v'illuda un vano prestigio di autorità: l'esagerazione di questo principio sapete a quante sventure e dolori ci avesse condannati; lasciate che la buona cittadinanza vi appoggiasse e vi facesse conoscere il vero; non vi segregate da essa, se amate che il Governo proceda con forza, ma con la forza della pubblica opinione. Che alle deliberazioni di sindacato non debba intervenire il prefetto, è cosa logica, ed il ministro l'acconsentiva.

Sicchè prego la Camera ad accogliere l'emendamento Camerini col sub-emendamento presentato dall'onorevole La Porta e da me.

Voci. La chiusura la chiusura!

LA PORTA. Domando la parola contro la chiusura.

CAMERINI. Domando la parola contro la chiusura.

LA PORTA. Io comprendo l'impazienza della Camera a voler chiudere la discussione, poichè sono le sei. (*No! no!*)

Il signor ministro ha combattuto la mozione dell'onorevole Camerini, ma ai suoi argomenti si ha ancora a rispondere.

Una voce. Ha risposto l'onorevole Minervini.

LA PORTA. Signori, chi vuol votare? Vogliono votare i bianchi? In quale stato si trova la Camera? Siete voi allora che costringete noi a volere libertà di parola. Io spero che non arriverete a questo.

Voci. Parli! parli!

TORNATA DEL 9 LUGLIO

LA PORTA. Io propongo quindi alla Camera che non chiuda la discussione.

CAMERINI. Domando la parola. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Il signor ministro degli esteri ha la parola per fare una mozione.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Il signor ministro degli esteri è venuto testè a dire che era sua intenzione di proporre alla Camera che fra le prime leggi a trattarsi nella prossima seduta serale fosse il trattato di commercio colla Danimarca, essendovi motivi speciali i quali reclamavano quest'urgenza.

Quando non vi sieno opposizioni, si riterrà che questa legge sarà messa all'ordine del giorno della tornata serale del prossimo lunedì. (*Movimenti diversi*)

LA PORTA. Fra le prime, o per la prima?

PRESIDENTE. Per la prima.

LA PORTA. Osservo che già all'ordine del giorno dell'altra sera si trovava la discussione di una legge presentata dal ministro dei lavori pubblici, relativa alla costruzione di opere pubbliche che si riferiscono a province le quali hanno generosamente contribuito e vogliono contribuire alle spese di esse.

Or queste interessanti opere non si possono fare finchè la legge non è votata; e già l'altra sera si portò prima in discussione la legge sulla leva...

PRESIDENTE. La legge a cui egli accenna sarà portata la seconda.

LA PORTA. Si potrebbe mettere questa, che non presenta discussione, per la prima, e quella dei lavori pubblici per la seconda.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole La Porta che già quella legge sarebbe portata al numero 3.

Al numero 1 vi sarebbe l'interpellanza del deputato De Boni al guardasigilli.

Al numero 2 la modificazione alla legge postale, che per deliberazione della Camera è stata dichiarata d'urgenza.

Al numero 3 quella dei lavori straordinari marittimi.

Ora si tratterebbe dunque di cambiare l'ordine del giorno nel modo seguente:

1° Trattato di commercio colla Danimarca;

2° I lavori straordinari marittimi;

3° Interpellanza del deputato De Boni;

4° Modificazioni alla legge postale.

LA PORTA. Se si mette la legge sui lavori marittimi dopo il trattato di commercio, io sono contento. (*Reclamazioni diverse*)

PRESIDENTE. Ho detto così!

Voci. Votiamo! Via! (*Rumori*)

MASSABI. Non dobbiamo lasciarci tiranneggiare dalla Minoranza.

LA PORTA. Siete voi che tiranneggiate qui!

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, la seduta è sciolta. La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per le tornate di lunedì.

(*Alle ore 12*):

1° Nomina dei componenti la Commissione generale del bilancio 1865;

2° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'amministrazione provinciale e comunale;

3° Svolgimento della proposta di legge dei deputati Crispi e Petruccelli per modificazioni alla legge elettorale e per un'indennità da accordarsi ai deputati;

4° Discussione del progetto di legge per la cessazione dello stipendio ai deputati impiegati durante le Sessioni parlamentari.

(*Alle ore 8 1/2*):

1° Progetto di legge sul trattato di commercio colla Danimarca;

2° Lavori straordinari marittimi — Spesa sui bilanci 1864-65;

3° Interpellanza del deputato De Boni al ministro guardasigilli.

Discussione dei progetti di legge:

4° Modificazione alla legge postale;

5° Impianto di officine negli stabilimenti marittimi;

6° Prolungamento del bacino di raddobbo nel porto di Genova;

7° Maggiori spese e spese nuove sui bilanci del Ministero della marina;

8° Aumento di forza nell'arma dei carabinieri;

9° Riscossione delle imposte dirette;

10. Pensioni vitalizie al generale D'Apice e ad altri ufficiali veneti;

11. Maggiori spese riflettenti le provincie meridionali;

12. Costruzione di un ponte di chiatte sul Po nella località detta la *Stella*;

13. Interpellanza del deputato Del Giudice al ministro delle finanze sulla mancata distribuzione del sale ai censuari del Tavoliere di Puglia;

14. Svolgimenti delle proposte di legge dei deputati Marolda, Macchi, Sanguinetti e Catucci.